

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ALBANESE

*PRESENTAZIONE E TRADUZIONE DI ANA BREGU***

Edizione aggiornata

gennaio 2022

1. Premessa.

La caduta del muro di Berlino segnò una svolta radicale anche per il regime dittatoriale-comunista dello stato albanese, durato 45 anni come quelli di molti paesi dell'est, portando a mutamenti che coinvolsero tanto lo stato di diritto quanto le sue istituzioni. L'orientamento verso i modelli degli stati occidentali imponeva una riforma totale dell'ordinamento per garantire uno stato di diritto solido e la tutela dei diritti dei cittadini.

La prima svolta radicale nella riforma dell'ordinamento giuridico ebbe inizio con la legge n. 7491 del 29.04.1991, "Disposizioni principali costituzionali", la quale abrogava la previgente Costituzione del 19761, rappresentando la base per il funzionamento dell'Albania fino alla data di approvazione del testo della nuova Costituzione.

La nuova Costituzione democratica della Repubblica albanese, elaborata con il supporto della Commissione di Venezia² è entrata in vigore nel 1998 a seguito di un referendum confermativo.

I diritti e le libertà fondamentali dell'uomo vengono introdotti per la prima volta nel sistema giuridico dell'Albania postcomunista attraverso l'approvazione della legge nr. 7693 del 31 marzo del 1993, che allegava alla legge nr. 7491/1991 un apposito capitolo dedicato ai diritti ed alle libertà fondamentali³. Il nuovo testo della Costituzione dedica ai diritti ed alle libertà fondamentali la seconda parte della legge fondamentale dello Stato, il cui intento è già anticipato nel Preambolo del testo costituzionale, laddove lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali vengono previsti quali requisiti indispensabili per la costruzione di uno Stato democratico⁴.

Essa definisce l'Albania come una repubblica costituzionale parlamentare unitaria. È previsto un corpo legislativo unicamerale composto da 140 membri⁵, cui è affidato il compito di eleggere il Capo dello Stato, il Consiglio dei ministri, il Primo ministro, il Vice primo ministro e tutti gli altri membri della compagine ministeriale.

*** Ana Bregu è interprete/traduttrice plurilingue, laureata in Giurisprudenza nell'Università di Genova*

1 Ossia un modello di Costituzione/Manifesto comunista.

2 La Commissione di Venezia, com'è noto, è un organo consultivo del Consiglio d'Europa ed ufficialmente porta il nome di "Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto". Ne fanno parte soggetti indipendenti provenienti da diverse nazioni, esperti in diritto costituzionale.

3 Assai prossimo per tenore alla CEDU.

4 Si noti che, per la prima volta nella storia costituzionale albanese, si parla di dignità umana come principio fondamentale e come fondamento per lo stato di diritto.

5 Eletti con un sistema proporzionale regionale su base di liste plurinominali.

2. Mappa della Costituzione.

La Costituzione albanese è composta da 183 articoli⁶, ma 2 di questi (gli artt. 153, 154) nel corso degli anni sono stati abrogati.

Il testo è suddiviso in 18 PARTI e 1 APPENDICE:

PARTE I - PRINCIPI FONDAMENTALI (Articoli 1 – 14)

PARTE II - LE LIBERTÀ E I DIRITTI PERSONALI (Articoli 15 – 63)

PARTE III - L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE (Articoli 64 – 85)

PARTE IV - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Articoli 86 – 94)

PARTE V - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Articoli 95 – 107)

PARTE VI - IL GOVERNO LOCALE (Articoli 108 – 115)

PARTE VII - GLI ATTI NORMATIVI E GLI ACCORDI INTERNAZIONALI (Articoli 116 – 123)

PARTE VIII - LA CORTE COSTITUZIONALE (Articoli 124 – 134)

PARTE IX - LE CORTI GIUDIZIARIE (Articoli 135 - 147)

PARTE X - LA PROCURA (Articoli 148 – 149)

PARTE XI - IL REFERENDUM (Articoli 150 – 152)

PARTE XII - LA COMMISSIONE CENTRALE DELLE ELEZIONI (Articoli 153 - 154)

Abrogato

PARTE XIII - LE FINANZE PUBBLICHE (Articoli 155 – 161)

PARTE XIV - L'ALTO CONTROLLO DELLO STATO (Articoli 162 – 165)

PARTE XV - LE FORZE ARMATE (Articoli 166 – 169)

PARTE XVI - LE MISURE STRAORDINARIE (Articoli 170 – 176)

PARTE XVII - LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE (Articoli 177)

PARTE XVIII - LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (Articoli 178 – 183)

APPENDICE - LA RIVALUTAZIONE TRANSITORIA DEI GIUDICI E DEI PROCURATORI (Articoli A – J)

3. Le revisioni della Costituzione dopo la sua entrata in vigore nel 1998:

La prima riforma è intervenuta nel 2007, quando uno stallo politico ha imposto la revisione della legge elettorale e della composizione della Commissione Elettorale Centrale, principale organo di gestione delle elezioni.

La legge 9904/2008 ha, quindi, introdotto rilevanti modifiche alla Costituzione concernenti in particolare la procedura di elezione del Presidente della Repubblica ad opera del Parlamento e il sistema elettorale. Benché le modifiche abbiano avuto l'obiettivo di migliorare il funzionamento delle istituzioni, nel complesso esse non si sono dimostrate capaci di realizzare un sistema di giustizia indipendente e tale da godere della fiducia popolare. Al contrario, il sistema ha continuato a soffrire della corruzione dilagante, della mancanza di imparzialità e delle difficoltà strutturali nella gestione del personale.

Dal 2012 sono entrati in vigore gli emendamenti costituzionali tesi a limitare l'immunità di deputati, procuratori e giudici. La legge è stata approvata alla fine del mese di ottobre, proprio in vista dell'imminente "progress report" della Commissione Europea. Resta, comunque, difficile individuare casi in cui tali riforme abbiano consentito o agevolato indagini o condanne di funzionari dello stato.

Alla fine del 2015 è stato approvato un significativo provvedimento sulla "integrità delle persone fisiche che esercitano funzioni pubbliche" (sul modello della legge italiana cd. Severino).

⁶ Nell'Appendice costituzionale sono previste le disposizioni che disciplinano il Sistema giudiziario (2016).

Nel settembre 2015 un rapporto dell'OSCE ha messo in evidenza con toni allarmanti il tema della corruzione in Albania. Successivamente, la modifica della Costituzione, approvata il 21 luglio 2016, ha aperto ad un riassetto complessivo del sistema giudiziario albanese, fondato su due pilastri: una nuova architettura istituzionale, destinata a rafforzare determinati organi di garanzia e a introdurne di nuovi; ed il rafforzamento della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione con l'istituzione di una procura speciale.

Modificando una parte significativa della propria Costituzione, l'Albania nel 2016 ha aperto la strada ad un radicale cambiamento dell'intera struttura della magistratura, rifondata ab imis per costruire un nuovo sistema. Oltre alle nuove istituzioni, è stato previsto un processo di "pulizia" nelle fila dei giudici e dei procuratori, sottoposti ad una minuziosa verifica e controllo dei patrimoni e dell'attività professionale. Tale processo di verifica è denominato Vetting.

Uno dei pilastri più importanti del nuovo ordinamento riguarda anche la costituzione della Corte speciale e della procura speciale contro la criminalità organizzata e la corruzione, affiancata da un'apposita unità sul modello della FBI statunitense. L'obiettivo evidente è stato quello di fermare la dilagante corruzione nel settore della giustizia e rompere i legami di giudici e pubblici ministeri con politica e criminalità.

Ma l'approvazione della riforma è stata frutto anche di una forte pressione internazionale, al fine di ottenere il riconoscimento da parte della Commissione europea per l'avvio dei negoziati per l'ingresso dello Stato albanese nell'Unione Europea.

Tra le principali novità, la riforma prevede l'istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e del Consiglio Superiore della Procura (CSP), due strutture poste all'apice dei sistemi della giustizia e della procura, che ne dovranno assicurare l'efficienza e l'indipendenza⁷.

4. Segue: le ultime revisioni e quelle sul tappeto.

Molto dibattuto è risultato il processo del cosiddetto "Vetting", ossia la verifica delle credenziali di chi si candiderà alle cariche previste dal nuovo sistema giudiziario. Con l'entrata in vigore della riforma tutti i giudici, procuratori e alti funzionari del sistema giudiziario vanno sottoposti ad un esame dettagliato delle loro credenziali. Tale controllo dell'operato, della professionalità, del patrimonio e di eventuali legami con il crimine, è effettuato da altre due nuove istituzioni, la Commissione Indipendente delle Qualifiche e il Collegio Speciale di Appello, entrambe assistite dal Centro di informazione e monitoraggio della Commissione europea, istituito dall'Unione europea e costituito da esperti del sistema giudiziario dei paesi membri e con un'esperienza di almeno 15 anni.

Con la legge 115 del 30.7.2020 sono stati modificati ancora due articoli della Costituzione: l'articolo 64 e comma 1 dell'articolo 68.

In data 19 giugno 2020 la Commissione di Venezia ha comunicato all'Albania la sua relazione definitiva sia sulla crisi costituzionale creatasi a seguito di presunte irregolarità da parte del Presidente albanese Meta nella nomina dei giudici della Corte costituzionale, sia sul funzionamento del processo di Vetting in Albania e sulla riforma costituzionale del 2016.

Sotto i riflettori è stato messo l'operato del Consiglio per le nomine giudiziarie, cui spetta la verifica delle condizioni legali e la valutazione dei criteri professionali e morali dei candidati alla Corte Costituzionale, esprimendosi forti perplessità riguardo la mancanza di trasparenza ed il mancato rispetto delle normative e delle procedure in vigore. Inoltre, la relazione ha richiamato le precedenti

⁷ A differenza della vecchia norma, questi due istituzioni erano rappresentate da un solo organo, quello dell'Alto Consiglio di Giustizia, presieduto dal Presidente della Repubblica. Con la nuova riforma è stato aumentato il ruolo della magistratura ad essere molto più indipendenti e non avere influenza dalla parte politica.

raccomandazioni della Commissione sul processo di Vetting in Albania, sottolineando ancora una volta come, considerato il particolare contesto albanese ed il livello di corruzione raggiunto, una rivalutazione di tutti i magistrati sarebbe stata appropriata e necessaria, ma si portata solo temporanea e straordinaria. Inoltre, la tempistica prevista dalle riforme è reputata eccessivamente dilatata, considerata la paralisi della giustizia per la mancanza di magistrati in generale e di membri della stessa Corte costituzionale; tanto che, come rileva il medesimo il documento, da scoraggiare molti magistrati a proporre le loro candidature.

Sempre a proposito della riforma del 2016, un'attenzione particolare merita il ricorso diretto dinanzi alla Corte costituzionale. Più precisamente, esso può essere proposto dai singoli solo per la tutela dei loro diritti procedurali in via straordinaria e sussidiaria. Il controllo della Corte costituzionale albanese si è dimostrato particolarmente più intenso con riferimento ai diritti processuali: in questo quadro, essa va sviluppando una giurisprudenza molto articolata concentrandosi sui principi o questioni processuali come l'accesso alla giustizia, il diritto di presentare appello alle decisioni giudiziarie, il giudice imparziale costituito per legge, il diritto di difesa, la certezza del diritto, la legalità della prova, la motivazione delle decisioni giudiziarie, la ragionevole durata del processo e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie, ecc. Partendo da tali principi, lo strumento è diventato utile per dare la possibilità alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla latitudine del principio di Stato di diritto, inteso come un valore fondamentale per il consolidamento delle nuove democrazie nei paesi ex socialisti.

Va, infine posta all'attenzione il fatto che, nel calendario dei lavori del parlamento albanese, sono in discussione cinque progetti di legge per modificare ulteriormente la Costituzione, peraltro, ancora sugli stessi argomenti: Vetting, magistratura e sistema elettorale.

Si comprende, dunque, come un numero così elevato di riforme applicato ad un testo costituzionale per di più recente dimostri, al di là del comprensibile desiderio di apportare correttivi che garantiscano un miglioramento della situazione generale, una mancanza, a tutt'oggi, di stabilità istituzionale e politica del paese.

TESTO DELLA COSTITUZIONE

INDICE

PARTE I - PRINCIPI FONDAMENTALI

(Articoli 1 – 14)

PARTE II - LE LIBERTA' E I DIRITTI PERSONALI

Capitolo I – Principi generali (Articoli 15 – 20)

Capitolo II – Le libertà e i diritti personali (Articolo 44)

Capitolo III – Le libertà e i diritti politici (Articoli 45 – 48)

Capitolo IV – Le libertà e i diritti economici sociali e culturali (Articoli 49 – 58)

Capitolo V – Gli obiettivi sociali (Articolo 59)

Capitolo VI – L'Avvocato del Popolo (Articoli 60 – 63)

PARTE III - L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE

Capitolo I- La legislazione (Articoli 64 - 67)

Capitolo II – I deputati (Articoli 68 – 73)

Capitolo III – L'organizzazione e il funzionamento (Articoli 74 – 80)

Capitolo IV – Il procedimento legislativo (Articoli 81 – 85)

PARTE IV - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Articoli 86 – 94)

PARTE V - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(Articoli 95 – 107)

PARTE VI - IL GOVERNO LOCALE

(Articoli 108 – 115)

PARTE VII - GLI ATTI NORMATIVI E GLI ACCORDI INTERNAZIONALI

Capitolo I – Gli Atti normativi (Articoli 116 – 120)

Capitolo II – Gli accordi internazionali (Articoli 121 – 123)

PARTE VIII - LA CORTE COSTITUZIONALE

(Articoli 124 – 134)

PARTE IX - LE CORTI GIUDIZIARIE

(Articoli 135 - 147)

PARTE X - LA PROCURA

(Articoli 148 – 149)

PARTE XI - IL REFERENDUM

(Articoli 150 – 152)

PARTE XII - LA COMMISSIONE CENTRALE DELLE ELEZIONI

(Articoli 153 - 154) Abrogato

PARTE XIII - LE FINANZE PUBBLICHE

(Articoli 155 – 161)

PARTE XIV - L'ALTO CONTROLLO DELLO STATO

(Articoli 162 – 165)

PARTE XV - LE FORZE ARMATE

(Articoli 166 – 169)

PARTE XVI - LE MISURE STRAORDINARIE

(Articoli 170 – 176)

PARTE XVII - LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

(Articoli 177)

PARTE XVIII - LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

(Articoli 178 – 183)

APPENDICE - LA RIVALUTAZIONE TRANSITORIA DEI GIUDICI E DEI PROCURATORI

(Articoli A – J)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ALBANESE

Noi, genti dell'Albania, orgogliosamente consci della propria storia, con responsabilità per il futuro, con fede in Dio o negli altri valori universali,

con la determinazione di costruire uno Stato di diritto, democratico e sociale, al fine di garantire le libertà e i diritti fondamentali dell'uomo,

con afflato di tolleranza e di convivenza religiosa,

Con l'impegno alla tutela della dignità e della personalità umana nonché alla prosperità dell'intera nazione, alla pace, al benessere generale, alla cultura e alla solidarietà sociale,

nell'aspirazione secolare all'identità e all'unità nazionale,

nella profonda convinzione che la giustizia, la pace, l'armonia e la collaborazione tra le nazioni sono i valori più alti dell'umanità,

Deliberiamo questa Costituzione:

PARTE I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

1. L'Albania è una Repubblica parlamentare.
2. La Repubblica albanese è uno Stato unitario e indivisibile.
3. L'ordinamento del suo Governo, si basa su un sistema di suffragio universale, libero, eguale, e periodico.

Art. 2

1. La sovranità della Repubblica albanese appartiene al popolo.

2. Il popolo esercita la sovranità per mezzo dei suoi rappresentanti e attraverso o in via diretta.

3. Per la tutela della pace e degli interessi nazionali, la Repubblica albanese può partecipare ad un sistema di sicurezza collettiva, sulla base di una legge approvata con la maggioranza di tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare.

Art. 3

L'indipendenza dello Stato e la sua integrità territoriale, la dignità umana, i principi e i diritti fondamentali dell'uomo, l'ordinamento costituzionale, il pluralismo, l'identità nazionale, la convivenza religiosa nonché la reciproca comprensione delle minoranze, sono le fondamenta dello Stato che ha l'obbligo di rispettarli e tutelarli.

Art. 4

1. Dal diritto sono costituiti la base e i limiti dell'attività statale.

2. La Costituzione è la legge suprema della Repubblica albanese.

3. Le norme della Costituzione sono direttamente applicabili, salvo i casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Art. 5

La Repubblica d'Albania si conforma alle norme dell'ordinamento internazionale vincolanti per essa.

Art. 6

L'organizzazione e il funzionamento degli organi previsti dalla Costituzione si conformano alle rispettive leggi, salvo i casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Art. 6 bis ⁸

È vietata l'elezione, la nomina o l'esercizio di una funzione pubblica in uno degli organi previsti dalla presente Costituzione, o stabiliti dalla legge, indipendentemente da quanto disposto in altre parti della presente Costituzione, qualora si verificano circostanze che compromettano l'integrità del pubblico ufficiale, secondo le condizioni e le regole stabilite dalla legge approvata dai tre quinti dei membri componenti l'Assemblea parlamentare.

Art. 7

Il sistema di Governo si fonda sulla ripartizione e l'equilibrio tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Art. 8

1. La Repubblica albanese tutela i diritti nazionali degli albanesi che vivono fuori dei suoi confini.

2. La Repubblica tutela i diritti dei cittadini albanesi che risiedono definitivamente o provvisoriamente fuori dei suoi confini.

3. La Repubblica albanese assicura assistenza ai cittadini albanesi che risiedono e lavorano all'estero al fine di conservare e promuovere i legami con l'identità culturale nazionale.

Art. 9

1. I partiti politici si costituiscono liberamente. La loro organizzazione deve conformarsi ai principi democratici.

2. I partiti o altre organizzazioni i cui programmi e attività propugnano metodi totalitari, incitano e fomentano l'odio razziale, religioso, regionale o etnico, ricorrono alla violenza per impadronire il potere o per influenzare la politica statale nonché le organizzazioni segrete sono vietate dalla legge.

3. Le risorse finanziarie e le spese dei partiti sono rese sempre pubbliche.

⁸ Articolo così aggiunto dalla Legge n. 137 del 17.12.2015

Art. 10

1. La Repubblica non ha una religione ufficiale.
2. Lo Stato è neutrale nelle questioni religiose e in quelle di coscienza, e garantisce la libertà della loro esposizione nella vita pubblica.
3. Lo Stato riconosce l'uguaglianza delle comunità religiose.
4. Lo Stato e le comunità religiose rispettano la loro indipendenza reciprocamente e concorrono per il bene di ognuno e di tutti.
5. I loro rapporti sono regolati sulla base di intese stipulate tra le relative rappresentanze e il Consiglio dei Ministri, ratificate dal Parlamento.
6. Le comunità religiose hanno personalità giuridica. Esse hanno una loro autonomia amministrativa e patrimoniale secondo i propri principi, regole e canoni, a condizione che non violino l'interesse di terzi.

Art. 11

1. Il sistema economico della Repubblica Albanese si fonda sulla proprietà privata e pubblica nonché sull'economia di mercato e sulla libera iniziativa economica.
2. La proprietà privata e pubblica è tutelata ugualmente dalla legge.
3. Le limitazioni alla libera iniziativa economica sono stabilite solo dalla legge e solo per rilevanti scopi pubblici.

Art. 12

1. Le Forze Armate garantiscono l'indipendenza del paese, ne difendono inoltre l'integrità territoriale e l'ordinamento costituzionale.
 2. Le Forze Armate sono neutrali nelle questioni politiche e sono sottoposte al controllo delle autorità civili.
 3. Nessuna forza militare straniera può stabilirsi o attraversare il territorio, così come nessuna forza militare albanese può essere inviata all'estero salvo che sia prevista da una legge approvata con la maggioranza di tutti i membri del Parlamento.
-

Art. 13

Il Governo locale si fonda sul principio del decentramento del potere, e si attua secondo i principi dell'autonomia locale.

Art. 14

1. La lingua ufficiale della Repubblica d'Albania è l'albanese.
2. La bandiera nazionale è di colore rosso con, nel mezzo, un'aquila bicefala nera.
3. Lo stemma della Repubblica albanese presenta uno scudo rosso con un'aquila nera bicipite al centro, sormontata dall'elmo di Scanderbeg colorato in oro.
4. L'inno nazionale è "Uniti intorno alla bandiera".
5. La festa nazionale della Repubblica albanese è il giorno della bandiera, il 28 novembre.
6. La capitale della Repubblica albanese è Tirana.
7. La forma e le dimensioni dei simboli nazionali, il contenuto del testo dell'inno nazionale e la loro applicazione sono stabiliti secondo la legge.

PARTE II

I DIRITTI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL'UOMO

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 15

1. I diritti e le libertà fondamentali dell'uomo sono indivisibili, inalienabili, inviolabili e stanno alla base dell'intero sistema giuridico.
2. Gli organi del potere pubblico, nella realizzazione dei propri obiettivi, devono rispettare i diritti e le libertà dell'uomo e contribuire, altresì, alla loro realizzazione.

Art. 16

1. I diritti e le libertà fondamentali così come i doveri previsti dalla Costituzione per i cittadini albanesi valgono ugualmente anche per i cittadini stranieri o apolidi che risiedono nel territorio dello Stato, salvo nei casi in cui la Costituzione limita ai cittadini albanesi l'esercizio dei diritti e delle libertà stabiliti.

2. I diritti e libertà fondamentali così come gli obblighi previsti dalla Costituzione valgono allo stesso modo per le persone giuridiche in quanto compatibili agli scopi generali di queste persone giuridiche nonché con il contenuto dei relativi diritti, libertà e obblighi.

Art. 17

1. Le limitazioni ai diritti e alle libertà previsti in questa Costituzione possono essere stabilite solo con legge a tutela di un interesse pubblico oppure per la protezione dei diritti dei terzi. La limitazione deve essere proporzionale alla situazione che ne è stata la causa.

2. Queste limitazioni non possono ledere il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà e in nessun caso possono eccedere le limitazioni disposte dalle norme previste nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Art. 18

1. Tutti sono eguali davanti alla legge.

2. Nessuno può essere discriminato ingiustamente per motivi come, ad esempio, il sesso, la razza, la religione, l'etnia, la lingua, le convinzioni politiche, religiose o filosofiche, la situazione economica, il grado d'istruzione, la situazione sociale o per la provenienza dei genitori.

3. Nessuno può essere discriminato per le cause citate al comma 2, se non esiste una giustificazione ragionevole e obiettiva.

Art. 19

1. Chiunque nasca avendo anche solo uno dei genitori di cittadinanza albanese, acquista automaticamente la cittadinanza albanese. La cittadinanza albanese si acquista anche in altri casi previsti dalla legge.

2. Il cittadino albanese non può perdere la cittadinanza, salvo in caso di rinuncia.

Art. 20 - 1. Le persone che appartengono alle minoranze nazionali esercitano in piena uguaglianza davanti alla legge i propri diritti e le proprie libertà.

2. Esse hanno diritto di manifestare liberamente, senza incontrare ostacoli e subire imposizioni, la propria appartenenza etnica, culturale, religiosa e linguistica. Esse hanno diritto di conservarla o promuoverla, d'istruire e d'istruirsi nella propria madrelingua e di unirsi in organizzazioni o associazioni per la tutela dei propri interessi e della propria identità.

CAPITOLO II

I DIRITTI E LE LIBERTÀ PERSONALI

Art. 21

La vita dell'individuo è tutelata dalla legge.

Art. 22

1. La libertà di espressione è garantita.
2. La libertà di stampa e della radiotelevisione sono garantite.
3. La censura preventiva degli strumenti di comunicazione è vietata.
4. La legge può prevedere la concessione o l'autorizzazione per l'esercizio di stazioni radio e televisive.

Art. 23

1. Il diritto di essere informati è garantito.
2. Chiunque ha diritto, in conformità alla legge, di chiedere informazioni sull'attività degli organi statali come anche sulle persone che esercitano funzioni statali.
3. Chiunque può seguire le riunioni degli organi collegiali eletti.

Art. 24

1. Le libertà di coscienza e di religione sono garantite.

2. Ogni persona è libera di scegliere e cambiare religione o di mutare le proprie convinzioni così come di manifestarle individualmente o collettivamente, sia in pubblico sia nella vita privata, attraverso il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

3. Nessuno deve essere ostacolato o costretto a partecipare alla vita di una comunità religiosa o alle sue pratiche, così come a rendere pubbliche le proprie convinzioni o la propria fede.

Art. 25

Nessuno può essere sottoposto a tortura, trattamenti inumani o degradanti.

Art. 26

Nessuno può essere costretto a svolgere un lavoro contro la propria volontà, salvo nei casi di esecuzione di una sentenza giudiziaria; di servizio militare; di servizio determinato da uno stato di guerra, da uno stato d'emergenza o da una calamità naturale che minaccia la vita e la salute pubblica.

Art. 27

1. Nessuno può essere privato della libertà, salvo nei casi e secondo le procedure previsti dalla legge.

2. La libertà personale non può essere limitata salvo che nei casi seguenti:

- a) per condanna detentiva irrogata da un tribunale competente;
- b) per inosservanza di un provvedimento legittimo adottato da un tribunale o di un obbligo imposto dalla legge;
- c) per fondati sospetti circa la commissione di un reato o per prevenire la consumazione di un reato o per impedire la fuga dopo la sua commissione;
- d) per sorveglianza di minore a scopi educativi o al fine di tradurlo dinanzi al tribunale competente;
- e) quando una persona è veicolo di una malattia contagiosa, o è alienata in modo pericoloso per la società.

f) per ingresso illegale entro il confine statale, così come nei casi di espulsione o estradizione.

3. Nessuno può essere privato della propria libertà solo perché non è in grado di mantenere un impegno contrattuale.

Art. 28

1. Ogni persona sottoposta a restrizioni della libertà ha il diritto di essere informata immediatamente, nella lingua a lei comprensibile, sui motivi di tale provvedimento e su ogni accusa elevata a suo carico. Alla persona sottoposta a restrizioni della libertà, deve essere comunicato che non ha nessun obbligo di fare qualsiasi dichiarazione e ha il diritto di comunicare subito con il difensore, e le deve essere concessa la possibilità di esercitare i propri diritti.

2. La persona la quale è sottoposta a restrizioni della libertà ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. c), deve essere tradotta entro 48 ore dinanzi al giudice, il quale, non oltre le 48 ore dal momento in cui ha avuto i documenti da esaminare, ordina la custodia cautelare oppure il rilascio.

3. Chi è soggetto a custodia cautelare ha il diritto di presentare un ricorso contro la decisione del giudice. Egli ha altresì il diritto di essere giudicato entro un limite ragionevole o di essere processato in stato di libertà sotto cauzione secondo la legge.

4. In tutti gli altri casi, la persona ristretta della propria libertà in via extragiudiziale, può rivolgersi in qualsiasi momento al giudice, il quale decide entro 48 ore sulla legittimità del corrispondente provvedimento.

5. Ogni persona sottoposta a restrizioni di libertà in base all'articolo 27 ha diritto ad un trattamento umano e nel rispetto della propria dignità.

Art. 29

1. Nessuno può essere accusato o dichiarato colpevole per una fattispecie penale che non costituiva reato nel momento in cui è stata commessa, esclusi i reati i quali nel momento in cui sono stati commessi costituivano crimini di guerra o crimini contro l'umanità secondo il diritto internazionale.

2. Non può essere irrogata una pena più grave di quella comminata nel momento in cui il reato è stato commesso.

3. La legge penale più favorevole ha effetto retroattivo.

Art. 30

Ogni persona è considerata innocente fino a che non sia stata provata la sua colpevolezza con sentenza definitiva.

Art. 31

Durante il processo penale ogni accusato ha diritto di:

- a) essere informato immediatamente e dettagliatamente dell'accusa a suo carico, dei propri diritti e della possibilità di avvisare i familiari o i propri parenti.
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni sufficienti a preparare la sua difesa.
- c) disporre dell'assistenza gratuita dell'interprete quando non comprende la lingua albanese.
- d) difendersi da sé o con l'assistenza di un difensore di fiducia col quale può comunicare liberamente e riservatamente, così come gli deve essere garantita una difesa gratuita se non ha mezzi sufficienti.
- e) porre domande ai testimoni presenti e richiedere la citazione dei testimoni, degli esperti e delle altre persone le quali possono chiarire i fatti.

Art. 32

1. Nessuno è costretto a deporre contro sé stesso o contro i propri familiari e neanche ad ammettere la propria colpevolezza.
2. Nessuno può essere dichiarato colpevole in base a prove raccolte in maniera illegale.

Art. 33

1. Ogni persona ha il diritto di essere ascoltato prima di essere sottoposto a sentenza.
2. Di tale diritto non può beneficiare la persona che si sottrae alla giustizia.

Art. 34

Nessuno può essere processato più di una volta per lo stesso reato e neanche essere di nuovo condannato, salvo nei casi in cui è stata decisa la revisione del processo da un tribunale di grado più elevato secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 35

1. Nessuno può essere costretto, salvo quando lo richiede la legge, a rendere noti i propri dati personali.
2. La raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati personali si possono effettuare solo con il consenso della persona, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Ogni persona ha diritto di essere informato della raccolta dei propri dati, salvo i casi previsti dalla legge.
4. Ogni persona ha diritto di chiedere la correzione o la cancellazione dei dati non veritieri o incompleti o raccolti in contrasto con la legge.

Art. 36

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono garantite.

Art. 37

1. L'inviolabilità del domicilio è garantita.
2. Le perquisizioni del domicilio, così come di luoghi ad esso assimilabili, possono essere effettuate solo nei casi e con i modi previsti dalla legge.
3. Nessuno può subire una perquisizione personale che non sia parte della procedura di un processo penale, salvo i casi di ingresso nel territorio dello Stato, e dell'uscita da esso o per evitare un pericolo per la sicurezza pubblica.

Art. 38

1. Ogni persona ha diritto di scegliere il proprio domicilio, così come è libero di circolare in qualsiasi parte del territorio dello Stato.
2. A nessuno può essere impedito di uscire liberamente fuori del territorio dello Stato.

Art. 39

1. Nessun cittadino albanese può essere espulso dal territorio dello Stato.
2. È ammessa l'extradizione solo nei casi previsti espressamente dagli accordi internazionali di cui la Repubblica albanese è parte, e solo con decisione giudiziaria.
3. È vietata l'espulsione collettiva degli stranieri. L'espulsione degli stranieri è ammessa solo alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 40

Gli stranieri hanno diritto d'asilo nella Repubblica albanese secondo la legge.

Art. 41

1. Il diritto alla proprietà privata è garantito.
2. La proprietà si acquisisce attraverso la donazione, l'eredità o la compravendita o con qualsiasi altro modo previsto dal codice civile.
3. La legge può prevedere espropriazioni o restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà soltanto per pubblico interesse.
4. Le espropriazioni o quelle limitazioni del diritto di proprietà che equivalgono all'espropriazione, sono ammesse solo dietro un giusto indennizzo.
5. Per le controversie riguardanti la misura dell'indennizzo si può far ricorso al tribunale.

Art. 42

1. La libertà, la proprietà e i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla legge non possono essere violati senza una procedura giusta e legale.
2. Ogni persona, nel tutelare i propri diritti, libertà e interessi previsti dalla Costituzione o dalla legge, o nel caso di ogni accusa elevata a suo carico, ha diritto ad un processo giusto e pubblico entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge.

Art. 43⁹

Ogni persona ha diritto di appellarsi contro una decisione giudiziaria ad un tribunale più elevato, salvo i casi in cui sia previsto diversamente dalla legge per le contravvenzioni o per le cause civili e amministrative di poco valore in conformità alle condizioni previste dall'art. 17 di questa Costituzione.

Art. 44

Ogni persona ha diritto di essere riabilitato e/o di essere risarcito, in conformità con la legge, se è stata lesa da un atto, comportamento od omissione illegittimo degli organi statali.

CAPITOLO III

LE LIBERTÀ E I DIRITTI POLITICI

Art. 45¹⁰

1. Ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno d'età, anche nello stesso giorno delle elezioni, ha diritto di eleggere ed essere eletto.

2. Sono esclusi dal diritto di voto i cittadini dichiarati mentalmente incapaci con sentenza definitiva.

3. Sono esclusi dal diritto di essere eletti i cittadini condannati per un crimine alla misura della custodia cautelare, con sentenza definitiva, secondo le norme stabilite dalla legge approvata dai tre quinti dei componenti dell'Assemblea parlamentare. In casi eccezionali, la legge può prevedere limiti all'elettorato attivo per i cittadini che stiano scontando pene che prevedono la privazione della libertà, o negar loro il diritto ad essere eletti prima della sentenza definitiva, o nel caso i cittadini siano stati espulsi per un reato o una gravissima minaccia alla pubblica sicurezza.

4. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

Art. 46

⁹ Articolo così modificato dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. Il testo originale recitava: «*Ogni persona ha diritto di appellarsi contro una decisione giudiziaria ad un tribunale più elevato, salvo che la Costituzione preveda diversamente*».

¹⁰ Comma 3, così modificato dalla legge 17 dicembre 2015, n. 137. Il testo originale del terzo comma recitava: «*I condannati che stanno scontando la pena con la privazione della libertà, hanno diritto al solo elettorato attivo*».

1. Chiunque ha diritto di organizzarsi collettivamente per qualsiasi fine legittimo.
2. L'iscrizione presso tribunale delle associazioni o delle organizzazioni si effettua secondo le procedure previste dalla legge.
3. Le organizzazioni o le associazioni che perseguono fini anticostituzionali sono vietati dalla legge.

Art. 47

1. La libertà delle riunioni pacifiche e senza armi, come pure la partecipazione ad esse sono garantite.
2. Le riunioni pacifiche nelle piazze e nei luoghi di pubblico transito si tengono in base alle procedure previste dalla legge.

Art. 48

Chiunque, da solo o insieme ad altri, può rivolgere direttamente richieste, istanze od osservazioni, agli organi pubblici, i quali sono obbligati a rispondere entro i termini e alle condizioni stabiliti dalla legge.

CAPITOLO IV

LE LIBERTÀ E I DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

Art. 49

1. Ciascuno ha diritto di procurarsi i mezzi del proprio sostentamento con un lavoro legale, di propria scelta o accettazione. Egli è libero di scegliere la professione, il posto di lavoro nonché la propria qualifica professionale.
2. I lavoratori hanno diritto alla tutela sociale sul lavoro.

Art. 50

Tutti i lavoratori hanno diritto di unirsi liberamente in organizzazioni sindacali per la difesa dei propri interessi lavorativi.

Art. 51

1. Il diritto del lavoratore allo sciopero motivato dai rapporti di lavoro è garantito.
2. Limitazioni per particolari categorie di lavoratori possono essere stabilite dalla legge per assicurare alla società i servizi essenziali.

Art. 52

1. Chiunque ha diritto all'assicurazione sociale per vecchiaia o per incapacità lavorativa, secondo un sistema stabilito dalla legge.
2. Chiunque in caso di disoccupazione involontaria risulti sprovvisto di mezzi di sussistenza, ha diritto all'assistenza secondo le condizioni previste dalla legge.

Art. 53

1. Chiunque ha diritto di sposarsi ed avere una famiglia.
2. Il matrimonio e la famiglia beneficiano di una particolare tutela da parte dello Stato.
3. L'unione matrimoniale ed il suo scioglimento sono regolati dalla legge.

Art. 54

1. L'infanzia, la gioventù, le donne in gravidanza e le giovani madri hanno diritto ad una speciale tutela da parte dello Stato.
2. I figli nati fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio.
3. Ogni fanciullo ha diritto di essere tutelato nei confronti della violenza, dal maltrattamento, dallo sfruttamento e dall'utilizzazione per un lavoro, particolarmente sotto l'età minima del lavoro minorile, che possa danneggiare la salute, la morale oppure mettere in pericolo la sua vita e la sua crescita normale.

Art. 55

1. I cittadini beneficiano in maniera eguale del diritto alla cura sanitaria da parte dello Stato.
2. Ogni persona ha diritto alla previdenza sanitaria secondo le procedure stabilite dalla legge.

Art. 56

Ciascuno ha diritto di essere informato sulla situazione dell'ambiente e la sua protezione.

Art. 57

1. Chiunque ha diritto all'istruzione.
2. L'istruzione scolastica obbligatoria è stabilita dalla legge.
3. L'istruzione media superiore pubblica è aperta a tutti.
4. L'istruzione superiore professionale e l'alta formazione possono essere condizionate solo da criteri di capacità.
5. L'istruzione obbligatoria e l'istruzione media superiore sono gratuite.
6. Gli alunni e gli studenti possono istruirsi anche presso scuole non pubbliche di ogni livello e grado, le quali sono istituite e funzionano in base alla legge.
7. L'autonomia delle istituzioni dell'alta formazione e la libertà accademica sono garantite dalla legge.

Art. 58

La libertà della creazione artistica e della ricerca scientifica, il loro impiego pratico nonché la remunerazione dei risultati raggiunti sono garantiti a tutti.

Il diritto d'autore è tutelato dalla legge.

CAPITOLO V

GLI OBIETTIVI SOCIALI

Art. 59

1. Lo Stato, nell'ambito delle sue competenze costituzionali e dei mezzi che dispone, così come quando sostiene l'iniziativa e la responsabilità privata, ha per obiettivo:

- a) l'occupazione lavorativa nelle condizioni adatte per tutte le persone con capacità lavorative;

- b) la soddisfazione dei bisogni di alloggio dei cittadini;
 - c) il più alto standard possibile sanitario, fisico e mentale;
 - d) l'istruzione e la qualificazione dei bambini e dei giovani nonché dei disoccupati, secondo le loro capacità;
 - e) un ambiente sano, ecologicamente adatto per le generazioni di oggi e di quelle future;
 - f) lo sfruttamento razionale dei boschi, delle acque, dei pascoli, e di altre risorse naturali in base al principio dello sviluppo sostenibile;
 - g) la cura e l'assistenza degli anziani, degli orfani e degli invalidi;
 - h) la promozione dello sport e delle attività ricreative;
 - i) la riabilitazione sanitaria, l'educazione specializzata e l'inserimento dei disabili nella società, così come il miglioramento continuo delle loro condizioni di vita;
 - j) la tutela dell'identità nazionale, culturale ed in particolar modo della lingua albanese;
2. La realizzazione di questi obiettivi sociali non può essere richiesta direttamente in sede giurisdizionale. La legge stabilisce le condizioni e i modi che si possono adottare per la realizzazione di questi obiettivi.

CAPITOLO VI

L'AVVOCATO DEL POPOLO

Art. 60

1. L'Avvocato del Popolo tutela i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell'individuo dalle azioni od omissioni illegali od irregolari degli organi della pubblica amministrazione.
2. L'Avvocato del Popolo è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Egli ha un bilancio proprio che gestisce e amministra autonomamente. Egli lo presenta in conformità alla legge.

Art. 61

1. L'Avvocato del Popolo è eletto dai 3/5 di tutti i membri dell'Assemblea parlamentare, per un periodo di cinque anni, ed è rieleggibile.

2. Ogni cittadino albanese, dotato di laurea e in possesso di preparazione e riconosciute esperienze nella materia dei diritti dell'uomo e in campo legale può divenire Avvocato del Popolo.

3. L'Avvocato del Popolo gode dell'immunità di un giudice della Corte suprema.

4. L'Avvocato del Popolo non può appartenere a un partito politico, né può svolgere altre attività politiche, o attività al servizio dello stato o professionale, né far parte degli organi direttivi di organizzazioni sociali, economiche e commerciali.

Art. 62

1. L'Avvocato del Popolo può essere rimosso soltanto con la richiesta motivata di non meno di 1/3 dei deputati.

2. In questo caso l'Assemblea parlamentare decide con la maggioranza dei 3/5 di tutti i suoi membri.

Art. 63

1. L'Avvocato del Popolo presenta dinanzi al Parlamento un rapporto annuale.

2. L'Avvocato del Popolo deve riferire dinanzi al Parlamento quando gli sia richiesto, così come può chiedere al Parlamento di essere ascoltato su questioni da lui ritenute importanti.

3. L'Avvocato del Popolo ha diritto di inviare raccomandazioni e proporre provvedimenti quando rileva casi di violazione dei diritti e le libertà dell'uomo da parte della pubblica amministrazione.

4. Gli organi e i funzionari pubblici sono obbligati a fornire all'Avvocato del Popolo tutta la documentazione e le informazioni da lui richieste.

PARTE III

IL PARLAMENTO**CAPITOLO I****LE ELEZIONI E LA LEGISLATURA****Art. 64**¹¹

1. L'Assemblea parlamentare si compone di centoquaranta deputati, eletti con sistema proporzionale di concorrenza regionale e con soglia di sbarramento nazionale.

2. Alla ripartizione dei seggi partecipano i soggetti elettorali che hanno raggiunto la soglia di sbarramento a livello nazionale.

3. Gli elettori possono dare un voto di preferenza ai candidati presenti nelle liste plurinominali. I criteri e le modalità di attuazione del sistema elettorale proporzionale per la determinazione delle circoscrizioni elettorali, per la soglia di sbarramento a livello nazionale, per il numero dei seggi per ciascuna circoscrizione elettorale, per la ripartizione di essi e l'estensione preferenziale del voto sono stabiliti dalla legge elettorale. La legge elettorale garantisce che non meno di due terzi della lista plurinominali sia assoggettata a voto di preferenza e che garantisca la rappresentanza di genere.

Art. 65¹²

1. L'Assemblea parlamentare viene eletta per una durata di quattro anni. La legislatura inizia con la sua prima riunione successivamente alle elezioni e termina nello steso giorno dello steso mese

11 Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 1 della legge 21 aprile 2008, n. 9904 e dalle modifiche successivamente operate dalla legge 30 luglio 2020, n. 115. Il testo originario era il seguente:

“1. L'Assemblea parlamentare si compone di centoquaranta deputati. Cento deputati sono eletti direttamente in circoscrizioni uninominali con un numero approssimativamente uguale di elettori. Quaranta deputati sono eletti in liste plurinominali di partiti politici e /o di coalizioni secondo il loro ordine nelle liste elettorali.

2. Il numero complessivo dei deputati spettanti a ogni partito e/o a coalizione dei partiti è commisurato, con la migliore approssimazione possibile, ai voti validi presi in tutto il paese nel primo turno delle elezioni.

3. I partiti che hanno ottenuto meno del 2,5% dei voti validi, e le coalizioni dei partiti che hanno ottenuto meno del 4 % dei voti validi in tutto il paese nel primo turno delle elezioni non possono trarre vantaggio dalle corrispondenti liste plurinominali.”

12 Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

“1. L'Assemblea parlamentare viene eletta per una durata di quattro anni.

2. Le elezioni del Parlamento si svolgono da 60 giorni a 30 giorni prima della scadenza della legislatura e non oltre 45 giorni dopo il suo scioglimento.

3. Il mandato del Parlamento continua fino alla prima riunione del nuovo Parlamento. Nel frattempo il Parlamento non può approvare leggi o adottare decisioni, salvo i casi in cui siano stabilite misure straordinarie”.

del quarto anno dalla prima riunione. L'Assemblea parlamentare resta comunque in funzione fino alla prima riunione dell'Assemblea di nuova elezione.

2. Le elezioni per la nuova Assemblea parlamentare si svolgono nel periodo elettorale appena precedente il termine della legislatura. I periodi elettorali e le modalità di convocazione delle elezioni dell'Assemblea parlamentare sono stabiliti dalla legge elettorale.

3. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea parlamentare, le elezioni sono convocate non più tardi di 45 giorni dal suo scioglimento.

4. L'Assemblea parlamentare non può approvare leggi nei 60 giorni prima della scadenza della legislatura e fino alla prima riunione della nuova Assemblea parlamentare, salvo i casi in cui siano stabilite misure straordinarie.

Art. 66

La legislatura del Parlamento è prorogata solo in caso di guerra, e per tutto il tempo che questa dura. Quando l'Assemblea parlamentare è sciolta, essa è riconvocata automaticamente.

Art. 67¹³

1. Il Presidente della Repubblica riunisce l'Assemblea parlamentare neoeletta non prima della scadenza della precedente Assemblea e non più tardi di 10 giorni da tale scadenza. Quando l'Assemblea precedente è sciolta anticipatamente, il Presidente della Repubblica riunisce l'Assemblea neoeletta non più tardi di 10 giorni dopo la proclamazione dei risultati elettorali.

2. Se il Presidente della Repubblica, non esercita questa sua competenza, l'Assemblea parlamentare è automaticamente convocata nel decimo giorno dalla scadenza indicata nel primo comma di questo articolo.

¹³ Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

“1. L'Assemblea parlamentare appena eletta viene convocata per la prima riunione dal Presidente della Repubblica, essa ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla conclusione delle elezioni.

2. Se il Presidente della Repubblica non esercita questa competenza, il Parlamento si deve riunire automaticamente non oltre 10 giorni dal termine previsto nel primo comma del presente articolo.”

CAPITOLO II**I DEPUTATI****Art. 68** ¹⁴

1. I candidati nell'elezione a deputato sono proposti a livello di circoscrizione elettorale dai partiti politici o dagli elettori. Un candidato può presentarsi soltanto per uno dei soggetti proponenti, definiti in questo comma. Le modalità per l'iscrizione dei candidati a deputato sono prestabilite dalla legge elettorale.

2. Dalla legge elettorale sono stabiliti anche i criteri e le altre modalità necessari per l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni, comprese quelle per l'iscrizione degli elettori, lo svolgimento della campagna elettorale, la sua conduzione, la validità delle elezioni e la proclamazione dei risultati.

Art. 69

1. Non possono candidarsi e non possono neanche essere eletti deputati, se non si dimettono dal loro incarico:

- a) i magistrati giudicanti e del Pubblico Ministero;
 - b) i militari in servizio attivo;
 - c) gli appartenenti alla polizia e alla sicurezza nazionale;
 - d) i rappresentanti diplomatici;
 - e) i capi dei municipi e dei comuni così come i prefetti nei territori dove espletano le loro funzioni;
 - f) i presidenti e i componenti delle commissioni elettorali;
 - g) il Presidente della Repubblica e gli alti funzionari amministrativi statali indicati dalla legge;
2. Il mandato conseguito in violazione del primo comma di questo articolo è invalido.

¹⁴ Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 1 della legge 21 aprile 2008, n. 9904 e dalle modifiche successivamente operate dalla legge 30 luglio 2020, n. 115. Il testo originario era il seguente:

*1. I candidati possono essere proposti dai partiti, dalle coalizioni dei partiti così come dagli elettori.
2. Le regole concernenti la designazione dei candidati alla carica di deputato, l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni così come quelle relative alla fissazione delle circoscrizioni elettorali e alle condizioni di validità delle elezioni sono stabilite dalla legge elettorale."*

Art. 70

1. I deputati rappresentano il Popolo e non sono vincolati da alcun mandato obbligatorio.
2. I deputati non possono esercitare contemporaneamente nessun'altra carica statale, esclusa quella di componente del Consiglio dei Ministri. Gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti dalla legge.
3. I deputati non possono svolgere nessuna attività lucrativa che derivi dalle risorse dello Stato o del governo locale e neanche trarre profitto da esse.
4. In caso di violazione del comma 3 di quest'articolo, su mozione del Presidente del Parlamento o di 1/10 dei suoi membri, l'Assemblea parlamentare deferisce la questione alla Corte costituzionale, la quale accerta l'incompatibilità.

Art. 71

1. Il mandato del deputato decorre dal giorno in cui è stato proclamato eletto dalla competente commissione elettorale.
2. Il mandato del deputato cessa o è invalido nei casi seguenti:
 - a) se non ha prestato giuramento;
 - b) se rinuncia al mandato;
 - c) se si accerta una delle condizioni d'ineleggibilità e d'incompatibilità previste negli articoli 69 e 70, commi 2°, 3°;
 - d) quando il mandato parlamentare giunge al termine;
 - e) quando si assenti senza giustificazione per più di sei mesi consecutivi dall'Assemblea parlamentare;
 - f) se è condannato con sentenza definitiva per aver commesso un crimine.

Art. 72

Prima dell'inizio dell'esercizio del mandato, i deputati prestano giuramento dinnanzi all'Assemblea parlamentare.

Art. 73 ¹⁵

1. I deputati non sono responsabili delle opinioni espresse e dei voti dati in Assemblea parlamentare. Questa disposizione non si applica in caso di dichiarazioni diffamanti.

2. Il deputato non può essere arrestato o privato della libertà in alcuna forma né sottoposto a perquisizione personale o domiciliare senza l'autorizzazione dell'Assemblea parlamentare.

3. Il deputato può essere fermato o arrestato senza l'autorizzazione qualora sia stato colto nell'atto di commettere un delitto grave, o appena dopo averlo commesso. In tali casi, il Procuratore generale o il pubblico ministero dà immediatamente comunicazione del provvedimento all'Assemblea parlamentare, la quale se accerta che non v'è luogo a procedere, ne delibera l'annullamento.

4. Nei casi previsti dal presente articolo, comma 2 e 3, l'Assemblea parlamentare può discutere in camera di consiglio, al fine di garantire la segretezza dei dati. La decisione è presa a scrutinio palese.

CAPITOLO III**L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO****Art. 74**

1. L'Assemblea parlamentare svolge i lavori annuali in due sessioni. La prima sessione inizia il terzo lunedì di gennaio, la seconda sessione inizia il primo lunedì di settembre.

2. L'Assemblea parlamentare si riunisce in sessione straordinaria, quando viene richiesto dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro o da 1/5 di tutti i deputati.

¹⁵ Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dalla legge 18 settembre 2012, n. 88 e dalle modifiche successivamente operate dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. Il testo originario era il seguente:

1. I deputati non sono responsabili delle opinioni espresse e dei voti dati in Assemblea parlamentare. Questa disposizione non si applica in caso di dichiarazioni diffamanti.

2. Nessun deputato può essere sottoposto a procedimento penale, senza l'autorizzazione dell'Assemblea parlamentare. L'autorizzazione è richiesta anche nel caso in cui egli debba essere arrestato.

3. Il deputato può essere fermato o arrestato senza l'autorizzazione, quando sia stato colto nell'atto di commettere, o dopo averlo appena commesso, un delitto grave. In tali casi, il Procuratore generale dà immediatamente comunicazione del provvedimento all'Assemblea parlamentare, il quale se accerta che non v'è luogo a procedere, ne delibera l'annullamento.

4. Nei casi previsti nel presente articolo, comma 2 e 3, l'Assemblea parlamentare delibera con votazione segreta.

3. Le sessioni straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Assemblea parlamentare, su di un ordine del giorno prestabilito.

Art. 75

1. L'Assemblea parlamentare elegge e revoca il proprio Presidente.
2. L'Assemblea parlamentare si organizza e funziona sulla base di un Regolamento approvato a maggioranza di tutti i componenti.

Art. 76

1. Il Presidente presiede il dibattito, dirige i lavori, garantisce il rispetto dei diritti dell'Assemblea parlamentare e dei suoi componenti, così come rappresenta l'Assemblea nei confronti dei terzi.
2. L'impiegato civile di più alto livello dell'Assemblea parlamentare è il Segretario generale.
3. Altre mansioni necessarie per il funzionamento dell'Assemblea parlamentare sono esercitate da altri impiegati, in base a quanto prestabilito nel Regolamento interno.

Art. 77

1. L'Assemblea parlamentare elegge nel proprio seno le commissioni permanenti così come può istituire commissioni speciali.
2. L'Assemblea parlamentare può e, su richiesta di un 1/4 di tutti i suoi componenti, deve istituire commissioni d'inchiesta per esaminare una particolare questione. Le loro conclusioni non sono vincolanti per la Magistratura, ma possono essere comunicate all'ufficio della Procura che le valuta secondo la procedura legale.
3. Le commissioni d'inchiesta operano secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 78

1. L'Assemblea parlamentare delibera a maggioranza dei voti, con la presenza di più della metà di tutti i suoi componenti, salvo che la Costituzione preveda una maggioranza qualificata.
2. Le riunioni dei deputati, tenute senza esser state convocate secondo il Regolamento sono prive di effetto.

Art. 79

1. Le sedute dell'Assemblea parlamentare si svolgono pubblicamente.
2. Su richiesta del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro, o di 1/5 dei deputati, le sedute dell'Assemblea parlamentare possono svolgersi segretamente, quando ciò sia deliberato dalla maggioranza di tutti i suoi componenti.

Art. 80

1. Il Primo Ministro ed ogni altro componente del Consiglio dei Ministri hanno l'obbligo di rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni dei deputati entro tre settimane.
2. Il componente del Consiglio dei Ministri ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea parlamentare o delle sue commissioni. Gli viene data la parola tutte le volte che lo richieda.
3. I dirigenti delle istituzioni statali, su richiesta delle commissioni parlamentari, danno spiegazioni e informano sulle diverse questioni attinenti alla propria attività nella misura consentita dalla legge.

CAPITOLO IV**IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO****Art. 81**

1. Il diritto d'iniziativa legislativa appartiene al Consiglio dei Ministri, a ciascun deputato, nonché a 20.000 elettori.
2. Sono approvate con i 3/5 di tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare:
 - a) le leggi sull'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni previste dalla Costituzione;
 - b) la legge sulla cittadinanza;
 - c) la legge elettorale generale e locale;
 - d) la legge sui referendum;
 - e) i codici;
 - f) la legge sullo stato di emergenza;
 - g) la legge sullo status dei funzionari pubblici;
 - h) la legge sull'amnistia;

i) la legge sulla ripartizione amministrativa della Repubblica.

Art. 82

1. Alla proposta delle leggi, quando occorra, deve essere sempre allegata la relazione che documenta gli oneri finanziari derivanti dalla sua applicazione.

2. Nessun progetto di legge non governativo che comporti l'aumento delle uscite per il bilancio dello Stato, o che diminuisce le entrate, può essere approvato, se non previo parere del Consiglio dei Ministri, che a sua volta deve esprimersi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto di legge.

3. Se il Consiglio dei Ministri non si pronuncia entro il termine anzidetto, il progetto di legge segue l'iter della procedura ordinaria.

Art. 83

1. Il progetto di legge è sottoposto a tre votazioni: in via preliminare, articolo per articolo e nel suo complesso.

2. L'Assemblea parlamentare, su richiesta del Consiglio dei Ministri o di 1/5 di tutti i deputati, può esaminare e approvare un progetto di legge, con procedura accelerata, ma non prima che sia trascorsa una settimana dall'inizio della procedura di esame.

3. Il procedimento accelerato non è ammesso per i progetti di legge indicati nell'articolo, 81, comma 2, ad eccezione della lettera f).

Art. 84

1. Il Presidente della Repubblica promulga la legge approvata entro 20 giorni da quando gli è stata trasmessa.

2. La legge si considera promulgata, se il Presidente della Repubblica non esercita la competenza prevista nel comma 1 del presente articolo, e nel comma 1 dell'articolo 85.

3. Le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Nei casi di provvedimenti straordinari, così come nei casi di necessità e urgenza, quando l'Assemblea parlamentare delibera con la maggioranza di tutti i suoi componenti, e il Presidente della Repubblica vi consente, la legge entra in vigore immediatamente, ma solo dopo che è stata data notizia della pubblicazione. La legge deve essere pubblicata nel numero più prossimo della Gazzetta Ufficiale.

Art. 85

1. Il Presidente della Repubblica ha diritto di rinviare una legge per un nuovo esame soltanto una volta.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica per il rinvio di una legge perde efficacia, quando contro di esso si esprime la maggioranza di tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare.

PARTE IV

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 86

1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità del popolo.

2. Può essere eletto Presidente, soltanto il cittadino albanese sin dalla nascita, residente da almeno gli ultimi 10 anni in Albania e che abbia compiuto 40 anni di età.

Art. 87¹⁶

¹⁶ Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

“1. La candidatura di Presidente della Repubblica è proposta dinanzi all'Assemblea parlamentare da un gruppo dia non meno di 20 deputati. Un deputato non può far parte di più gruppi proponenti.

2. Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto, senza dibattito, dall'Assemblea parlamentare con la maggioranza dei 3/5 di tutti i suoi componenti.

3. Se alla prima votazione non è raggiunta questa maggioranza, entro 7 giorni dalla prima votazione si fa luogo ad una seconda votazione.

4. E se ancora nella seconda votazione non è raggiunta questa maggioranza, entro 7 giorni si fa luogo ad una terza votazione.

5. Nel caso in cui ci siano più di due candidati nominati e nessuno di loro abbia ottenuto la maggioranza richiesta, entro 7 giorni si fa luogo ad una quarta votazione tra i due candidati maggiormente votati.

1. La candidatura di Presidente della Repubblica è proposta dinanzi all'Assemblea parlamentare da un gruppo da non meno di 20 deputati. Un deputato non può contemporaneamente proporre più di un candidato.

2. Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto, senza dibattito, dall'Assemblea parlamentare. Per l'elezione del Presidente, l'Assemblea ha a disposizione un massimo di cinque di votazioni. La prima votazione ha luogo non più tardi di 7 giorni dall'inizio della procedura di elezione del Presidente. Ciascuna delle altre votazioni ha luogo non più tardi di 7 giorni dall'esito senza risultato della votazione precedente. La votazione si considera effettuata anche quando all'elezione non si è presentato alcun candidato. Nella seconda votazione, nella terza e nella quarta possono presentarsi nuovi candidati alle condizioni del comma 1 di quest'articolo.

3. Il Presidente viene eletto nella prima votazione, nella seconda o nella terza quando un candidato ottiene non meno di 3/5 dei voti di tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare. Nella quarta votazione e nella quinta viene eletto Presidente il candidato che ottiene più della metà dei voti di tutti i componenti dell'Assemblea.

4. La quinta votazione ha luogo quando nella quarta votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza richiesta dei voti. La quinta votazione ha luogo solo tra i due candidati che hanno ottenuto più voti nella quarta votazione. Se ci sono più di due candidati con numero pari di voti, partecipa all'elezione il candidato scelto con sorteggio.

Per questa votazione possono essere presentati nuovi candidati alle condizioni del comma 1 di quest'articolo, se dopo la quarta votazione non è rimasto nessun candidato all'elezione. Quando si presentano più di due candidati, la votazione ha luogo tra i due candidati che hanno ottenuto il numero più alto dei deputati proponenti.

5. Se anche dopo la quinta votazione nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, o quando dopo la quarta votazione senza esito non si presenta nessuna nuova candidatura, l'Assemblea parlamentare si scioglie. Le nuove elezioni si svolgono entro 45 giorni dallo scioglimento.

6. Se anche nella quarta votazione nessuno dei due candidati non abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si fa luogo ad una quinta votazione.

7. E se ancora dopo la quinta votazione nessuno dei due candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, l'Assemblea parlamentare si scioglie ed entro 60 giorni si fa luogo alle nuove elezioni generali.

8. La nuova Assemblea parlamentare elegge il Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dai commi da 1 a 7 del presente articolo. Se ancora la nuova Assemblea non elegge il Presidente della Repubblica, essa si scioglie ed entro 60 giorni si svolgono le nuove elezioni generali.

9. L'Assemblea parlamentare successiva elegge il Presidente della Repubblica con la maggioranza dei tutti i suoi componenti."

6. L'Assemblea parlamentare successiva elegge il Presidente della Repubblica con la maggioranza dei tutti i suoi componenti

Art. 88 ¹⁷

1. Il Presidente della Repubblica, in ogni caso, viene eletto per una durata di 5 anni, e può essere rieletto solo una volta.

2. Il mandato termina nello stesso giorno dello stesso mese del quinto anno successivo alla data del giuramento del Presidente della Repubblica. Il mandato del Presidente della Repubblica è prorogato solo in caso di guerra e per tutta la durata del conflitto.

2/1. La procedura per l'elezione del Presidente della Repubblica ha inizio non più tardi di 60 giorni prima della scadenza del precedente mandato presidenziale. Quando la fine del mandato presidenziale si verifica negli ultimi sei mesi della legislatura, la procedura di elezione del Presidente della Repubblica inizia non più tardi di 60 giorni dalla scadenza del mandato dell'Assemblea parlamentare.

3. Il Presidente della Repubblica inizia di svolgere le sue funzioni, dopo aver prestato giuramento dinanzi all'Assemblea parlamentare non prima che sia terminato il mandato del Presidente in carica. Il Presidente presta questo giuramento:

“Giuro di essere fedele alla Costituzione e alle leggi nazionali, di rispettare i diritti e le libertà dei cittadini, di salvaguardare l'indipendenza della Repubblica albanese e di essere al servizio dell'interesse generale e del progresso del popolo albanese” il Presidente può aggiungere anche “che il Signore sia con me”.

4. Il Presidente della Repubblica che dà le dimissioni prima del termine del proprio mandato, non può candidarsi nelle elezioni presidenziali che si svolgono dopo le sue dimissioni.

Art. 89

Il Presidente della Repubblica non può svolgere alcun'altra funzione pubblica, non può essere membro di un partito, e non può svolgere altre attività private.

¹⁷ Comma così sostituito dall'art. 6, lettera a), della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, il comma era del seguente tenore:

2. La procedura per eleggere il Presidente della Repubblica inizia non più tardi di 30 giorni prima del termine del mandato presidenziale precedente”.

Art. 90

1. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Presidente della Repubblica può essere rimosso per grave violazione alla Costituzione o per aver commesso un grave crimine. In tali casi, la richiesta di rimozione del Presidente della Repubblica è presentata da non meno dei 1/4 dei componenti dell'Assemblea parlamentare e deve essere sorretta dal voto di non meno dei 2/3 di tutti i suoi componenti.

3. La delibera dell'Assemblea parlamentare è inviata alla Corte costituzionale, la quale, quando accerta la colpevolezza del Presidente della Repubblica, ne dichiara la rimozione dalla carica.

Art. 91

1. Quando il Presidente della Repubblica è permanentemente impedito ad esercitare le sue funzioni, o quando la sua carica rimane vacante, il Presidente dell'Assemblea parlamentare lo supplisce ed esercita le sue competenze.

2. Se il Presidente della Repubblica non può esercitare le sue funzioni per più di 60 giorni, l'Assemblea parlamentare, con il voto di 2/3 di tutti i suoi componenti, delibera il rinvio della questione alla Corte costituzionale, la quale verifica definitivamente se lo stato di impedimento sia permanente. In caso di accertato impedimento permanente, l'incarico del Presidente della Repubblica rimane vacante e le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica hanno inizio entro 10 giorni dal giorno dell'accertamento della permanenza dell'impedimento.

Art. 92

1. Il Presidente della Repubblica esercita anche queste competenze:

- a) può inviare messaggi all'Assemblea parlamentare;
- b) concede la grazia secondo la legge;
- c) attribuisce la cittadinanza albanese o consente la sua rinuncia secondo la legge;
- d) conferisce le onorificenze secondo la legge;
- e) conferisce i più alti gradi militari secondo la legge;

f) nomina e revoca, su proposta del Primo Ministro, i rappresentanti plenipotenziari della Repubblica albanese presso gli altri Stati e nelle organizzazioni internazionali;

g) accetta le lettere credenziali e il ritiro dei rappresentanti diplomatici esteri e delle organizzazioni internazionali accreditati nella Repubblica d'Albania;

h) ratifica gli accordi internazionali secondo la legge;

i) nomina il direttore dei servizi d'informazione dello Stato, su proposta del Primo Ministro;

j) nomina il Presidente dell'Accademia delle Scienze e i rettori delle università secondo la legge;

k) fissa la data delle elezioni dell'Assemblea parlamentare, degli organi del governo locale, e per lo svolgimento dei referendum;

l) chiede pareri e relazioni scritte ai dirigenti delle istituzioni statali su questioni che riguardano le loro funzioni.

Art. 93

Il Presidente della Repubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, emana decreti.

Art. 94

Il Presidente della Repubblica non può esercitare altre funzioni salvo quelle che gli sono riconosciute espressamente dalla Costituzione e dalle leggi approvate in conformità ad essa.

PARTE V

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 95

1. Il Consiglio dei Ministri è composto dal Primo Ministro, dal vice Primo Ministro, e dai Ministri.

2. Il Consiglio dei Ministri esercita tutte le funzioni statali che non siano state attribuite ad altri organi del potere statale o al governo locale.

Art. 96

1. Il Presidente della Repubblica, all'inizio della legislatura, così come quando l'incarico del Primo Ministro rimane vacante, nomina il Primo Ministro, su proposta del partito o della coalizione dei partiti che hanno la maggioranza dei seggi nell'Assemblea parlamentare.

2. Se il Primo Ministro nominato non viene approvato dall'Assemblea parlamentare, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo Ministro entro 10 giorni.

3. Se di nuovo entro 10 giorni anche il Primo Ministro così nominato non viene approvato dall'Assemblea parlamentare, l'Assemblea elegge un altro Primo Ministro. In questo caso il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro.

4. Quando l'Assemblea parlamentare non riesce ad eleggere il nuovo Primo Ministro, il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea.

Art. 97

Il Primo Ministro nominato secondo l'articolo 96, gli articoli 104 o 105, presenta entro 10 giorni, per l'approvazione all'Assemblea parlamentare, il programma politico del Consiglio dei Ministri, compresa la sua composizione.

Art. 98

1. Un Ministro è nominato o revocato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, entro 7 giorni.

2. Il decreto è esaminato entro dieci giorni dall'Assemblea parlamentare.

Art. 99

Prima di assumere le funzioni, il Primo Ministro, il vice Primo Ministro e i Ministri, prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica.

Art. 100

1. Il Consiglio dei Ministri determina le direttive principali della politica generale statale.

2. Il Consiglio dei Ministri delibera su proposta del Primo Ministro o del ministro competente.

3. Le riunioni del Consiglio dei Ministri si svolgono a porte chiuse.

4. Gli atti del Consiglio dei Ministri sono validi se sono firmati dal Primo Ministro e dal ministro competente.

5. Il Consiglio dei Ministri emana decreti e direttive.

Art. 101

Il Consiglio dei Ministri nei casi di necessità e emergenza, sotto la sua responsabilità, al fine di stabilire misure temporanee, può adottare atti normativi, che hanno forza di legge. Tali atti normativi sono inviati immediatamente all'Assemblea parlamentare, la quale è riunita entro 5 giorni se non è già in seduta. Tali atti normativi perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono approvati dall'Assemblea entro 45 giorni.

Art. 102

1. Il Primo Ministro:

a) rappresenta il Consiglio dei Ministri e presiede le sue riunioni;

b) elabora e presenta le direttive politiche fondamentali di carattere generale dello Stato e ne è responsabile;

c) assicura l'applicazione della legislazione e delle politiche approvate dal Consiglio dei Ministri;

d) coordina e controlla il lavoro dei componenti del Consiglio dei Ministri e delle altre istituzioni dell'amministrazione centrale statale;

e) esercita le altre funzioni previste dalla Costituzione e dalla legge.

2. Il Primo Ministro risolve i conflitti di attribuzione fra i Ministri.

3. Il Primo Ministro nell'esercizio delle sue funzioni emana ordinanze.

4. Il Ministro, nel quadro delle direttive politiche fondamentali di carattere generale dello Stato, dirige sotto la propria responsabilità l'attività che spetta alla sua competenza. Il Ministro, nell'esercizio delle sue funzioni, emana ordinanze e direttive.

Art. 103

1. Può essere nominato Ministro chiunque abbia i requisiti per l'elezione a deputato.

2. Il Ministro non può ricoprire alcun'altra carica statale, né essere dirigente o membro degli organi di società con fini lucrativi.

3. I componenti del Consiglio dei Ministri beneficiano dell'immunità parlamentare.

Art. 104¹⁸

1. Il Primo Ministro ha il diritto di presentare all'Assemblea parlamentare la questione di fiducia nei confronti del Consiglio dei Ministri. Se la questione di fiducia è votata almeno dalla metà di tutti i componenti dell'Assemblea, il Primo Ministro entro 48 ore dalla votazione della questione richiede al Presidente della Repubblica lo scioglimento dell'Assemblea.

2. Il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea parlamentare entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. La questione di fiducia non può essere presentata durante il periodo dell'esame della mozione di sfiducia secondo l'art. 105.

3. La votazione di tale questione non può essere effettuata prima di tre giorni della sua presentazione.

Art. 105¹⁹

1. Un quinto dei deputati ha diritto di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro in carica, proponendo un nuovo Primo Ministro.

2. L'Assemblea parlamentare può votare una mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro soltanto mediante l'elezione con i voti di più della metà di tutti i suoi componenti un nuovo Primo Ministro.

18 Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

“1. Se la questione di fiducia presentata dal Primo Ministro viene rifiutata dalla maggioranza dei tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare, l'Assemblea, entro 15 giorni, elegge un nuovo Primo Ministro. In questo caso il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro.

2. Quando l'Assemblea parlamentare non riesce ad eleggere il nuovo Primo Ministro, il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea.

3. La votazione di tale questione non può essere effettuata prima di tre giorni della sua presentazione”.

19 Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

“1. Se la mozione di sfiducia presentata da un quinto dei deputati viene approvata dalla maggioranza dei tutti componenti dell'Assemblea parlamentare, l'Assemblea, entro 15 giorni, elegge un nuovo Primo Ministro. In questo caso il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro.

2. Se l'Assemblea parlamentare non riesce ad eleggere il nuovo Primo Ministro, il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea.

3. La votazione di questa mozione non può essere eseguita prima di tre giorni della sua presentazione”.

3. Il Presidente della Repubblica decreta la revoca del Primo Ministro e nomina il Primo Ministro eletto non più tardi di 10 giorni dalla votazione della mozione in Assemblea parlamentare.

Art. 106

Il Primo Ministro e i Ministri sono obbligati a rimanere in carica sino alla formazione del nuovo Consiglio dei Ministri.

Art. 107

1. Gli impiegati pubblici applicano la legge e sono al servizio del Popolo.
2. Gli impiegati nella pubblica amministrazione sono nominati mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Le garanzie della permanenza nella funzione e lo statuto giuridico degli impiegati pubblici sono disciplinate dalla legge.

PARTE VI

IL GOVERNO LOCALE

Art. 108

1. I comuni, i municipi e le regioni costituiscono il governo locale. Altri enti del governo locale sono disciplinati dalla legge.
2. La suddivisione amministrativa-territoriale di queste componenti del governo locale è stabilita con legge sulla base delle esigenze e degli interessi economici comuni e alla tradizione storica. I loro confini non possono essere mutati senza il previo parere della popolazione che vi abita.
3. I comuni e i municipi costituiscono l'unità base del governo locale. Essi svolgono tutte le funzioni di autogoverno, salvo quelle che con legge sono attribuite ad altri enti del governo locale.
4. L'autogoverno degli enti locali si attua attraverso i loro organi rappresentativi e i referendum locali. I principi e le procedure dello svolgimento dei referendum locali sono previsti dalla legge in conformità anche con l'articolo 151 comma 2.

Art. 109²⁰

1. Gli organi rappresentativi delle unità base del governo locale sono i consigli, che vengono eletti ogni quattro anni a suffragio universale, diretto e segreto.

2. L'organo esecutivo del comune e del municipio è il sindaco, che è eletto direttamente dal popolo con la modalità prevista nel comma 1 di questo articolo.

3. Il diritto di eleggere i consigli locali così come il sindaco del comune e del municipio lo hanno solo i cittadini residenti nel territorio dell'ente locale di appartenenza.

4. Gli organi degli enti del governo locale hanno diritto di costituire associazioni e istituzioni comuni tra loro per rappresentare i loro interessi, di collaborare con altri enti locali di altri Paesi, così come di essere rappresentati nelle organizzazioni internazionali del governo locale.

Art. 110

1. La Regione si compone da diverse unità base del governo locale connotate da legami tradizionali, economici e sociali e da interessi comuni.

2. La Regione è l'ente in cui si elaborano e si attuano le politiche regionali e dove queste si armonizzano con la politica statale.

3. L'organo rappresentativo della Regione è il Consiglio regionale. I Comuni e i Municipi inviano membri al Consiglio regionale in proporzione della loro popolazione, e comunque almeno un membro. Sono sempre membri del Consiglio regionale i sindaci dei Comuni e dei Municipi. Gli altri suoi membri sono eletti su liste proporzionale tra i consiglieri comunali o municipali, dai rispettivi consigli.

4. Il Consiglio regionale ha diritto di emanare ordinanze e decreti con efficacia vincolante generale per la Regione.

Art. 111

1. Gli enti del governo locale hanno personalità giuridica.

²⁰ Comma così modificato dall'art. 1 della legge 13 gennaio 2007, n. 9675 (*elevazione della durata dei consigli da 3 a 4 anni*)

2. Gli enti del governo locale governativi locali hanno un bilancio autonomo il quale viene formato secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 112

1. Agli enti del governo locale sono conferite con legge funzioni amministrative statali. Le spese inerenti all'esercizio di questo conferimento sono a carico dello Stato.

2. Agli organi del governo locale possono essere imposti obblighi solo in conformità alla legge o in base ai accordi che essi stipulano. Le spese inerenti a tali obblighi imposti dalla legge agli organi del governo locale sono a carico dello Stato.

Art. 113

1. I consigli comunali, municipali e regionali:

- a) regolano e amministrano autonomamente gli affari locali entro la loro giurisdizione;
- b) esercitano i diritti proprietari, gestiscono autonomamente le entrate prodotte, così come hanno il diritto di esercitare attività economica;
- c) hanno diritto di incassare e spendere le entrate che sono indispensabili per l'esercizio delle loro funzioni;
- d) hanno diritto di fissare, in conformità con la legge, le imposte locali, nonché il loro ammontare;
- e) approvano le regole per la loro organizzazione e funzionamento in conformità con la legge;
- f) determinano i simboli del Governo locale, nonché i titoli onorari locali;
- g) si fanno promotori di iniziative locali dinanzi agli organi stabiliti dalla legge.

2. Gli organi degli enti del governo locale adottano direttive, decreti e ordinanze.

3. I diritti di autogoverno degli enti del governo locale sono tutelati dinanzi alla magistratura.

Art. 114

Il Consiglio dei Ministri nomina il prefetto come il suo rappresentante in ogni Regione. Le competenze del prefetto sono stabilite dalla legge.

Art. 115

1. L'organo dell'ente del governo locale direttamente elettivo può essere sciolto o rimosso dal Consiglio dei Ministri per violazione grave della Costituzione o delle leggi.

2. L'organo sciolto o rimosso può ricorrere dinanzi alla Corte costituzionale entro 15 giorni, e in tal caso la decisione del Consiglio dei Ministri è sospesa.

3. Nel caso di non esercizio del diritto di ricorso entro 15 giorni, o nel caso in cui la Corte costituzionale lasci in vigore la decisione del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica fissa la data delle elezioni nell'ente locale in questione.

PARTE VII

GLI ATTI NORMATIVI E GLI ACCORDI INTERNAZIONALI

CAPITOLO I

GLI ATTI NORMATIVI

Art. 116

1. Gli atti normativi che hanno vigore su tutto il territorio della Repubblica d'Albania sono:

- a) la Costituzione;
- b) gli accordi internazionali ratificati;
- c) le leggi;
- d) gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri;

2. Gli atti normativi emanati dagli organi governativi locali hanno vigore soltanto nella giurisdizione territoriale che esercitano questi organi.

3. Gli atti normativi dei Ministri o degli organi istituzionali centrali hanno vigore su tutto il territorio della Repubblica d'Albania nell'ambito della loro giurisdizione.

Art. 117

1. Le leggi, gli atti normativi del Consiglio dei Ministri, dei Ministri, delle altre istituzioni centrali, entrano in vigore soltanto dopo essere stati pubblicati nella Gazzetta si effettuano conformemente a quanto previsto dalla legge.

3. Gli accordi internazionali ratificati dalla legge sono promulgati e pubblicati con le modalità previste per le leggi. La promulgazione e la pubblicazione degli altri accordi internazionali si effettuano conformemente a quanto previsto dalla legge.

Art. 118

1. Gli atti subordinati vengono emanati dagli organi previsti dalla Costituzione in base e in applicazione delle leggi.

2. La legge deve autorizzare l'emanazione degli atti subordinati, deve prestabilire l'organo competente e le questioni che devono essere regolate, così come i principi in base ai quali sono emanati questi atti.

3. L'organo autorizzato dalla legge ad emanare gli atti subordinati, così come viene specificato nel comma 2 del presente articolo, non può delegare la propria competenza ad altri organi.

Art. 119

1. I regolamenti del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e delle altre istituzioni centrali, così come le ordinanze del Primo Ministro, dei Ministri o dei dirigenti delle istituzioni centrali, hanno carattere interno e sono vincolanti solo per le unità amministrative che dipendono da loro.

2. Questi atti sono emanati in base alla legge e non possono servire come base per adottare decisioni concernenti i singoli e altri soggetti.

3. I regolamenti e le ordinanze sono emanati in base e in applicazione degli atti che hanno efficacia giuridica generale.

Art. 120

I principi e le modalità per l'emanazione degli atti giuridici locali sono previsti dalla legge.

GLI ACCORDI INTERNAZIONALI

Art. 121

1. La ratifica e la denuncia degli accordi internazionali della Repubblica d'Albania si effettuano con legge nei casi in cui essi riguardano:

- a) il territorio, la pace, le alleanze, le materie politiche e militari;
- b) i diritti e le libertà dell'uomo, così come i doveri dei cittadini, come previsti dalla Costituzione;
- c) l'adesione della Repubblica d'Albania alle organizzazioni internazionali;
- d) l'assunzione di obblighi finanziari dalla parte della Repubblica albanese;
- e) l'approvazione, la modificazione, l'integrazione o l'abrogazione delle leggi;

2. L'Assemblea parlamentare, con la maggioranza di tutti i componenti, può ratificare anche altri accordi internazionali che non sono previsti nel primo comma di quest'articolo.

3. Il Primo Ministro dà comunicazione all'Assemblea parlamentare ogni volta che il Consiglio dei Ministri sottoscrive un accordo internazionale che non si ratifica con legge.

4. I principi e le modalità per la ratifica e la denuncia degli accordi internazionali sono previsti dalla legge.

Art. 122

1. Ogni accordo internazionale ratificato costituisce parte del sistema interno giuridico dopo essere stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica d'Albania. Esso viene applicato in modo diretto, salvo i casi in cui non sia auto applicativo e la sua applicazione richieda l'approvazione di una legge. La modificazione, l'integrazione e l'abrogazione delle leggi approvati con la maggioranza di tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare conseguenti alla ratifica degli accordi internazionali si effettua con la stessa maggioranza.

2. Un accordo internazionale ratificato con legge prevale su tutte le leggi nazionali incompatibili con esso.

3. Le norme promananti da un'organizzazione internazionale prevalgono, in caso di contrasto, sulle norme nazionali, quando nell'accordo ratificato dalla Repubblica d'Albania per la partecipazione a tale organizzazione, è prevista espressamente l'applicazione diretta delle norme promananti da essa.

Art. 123

1. La Repubblica d'Albania, in base agli accordi internazionali, trasferisce alle organizzazioni internazionali competenze statali per materie determinate.
2. La legge con quale si ratifica un accordo internazionale, come previsto nel primo comma di questo articolo, è approvata con la maggioranza di tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare.
3. l'Assemblea parlamentare può deliberare che la ratifica di un tale accordo si effettui con referendum.

PARTE VIII**LA CORTE COSTITUZIONALE****Art. 124 ²¹**

1. La Corte costituzionale garantisce il rispetto della Costituzione e ne opera l'interpretazione in via definitiva.
2. La Corte costituzionale è soggetta soltanto alla Costituzione.
3. La Corte costituzionale ha un bilancio proprio che gestisce e amministra autonomamente.

Art. 125 ²²

1. La Corte costituzionale è composta da nove membri. Tre membri sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre membri sono eletti dall'Assemblea parlamentare e tre membri sono eletti dalla

21 Articolo così sostituito dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

1. *La Corte costituzionale garantisce il rispetto della Costituzione e ne opera l'interpretazione in via definitiva.*
2. *La Corte costituzionale è soggetta soltanto alla Costituzione.*

22 Articolo così sostituito dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

1. *La Corte costituzionale è composta da nove membri, i quali sono nominati dal Presidente della Repubblica con il consenso dell'Assemblea parlamentare.*

2. *I giudici sono nominati per nove anni, senza diritto di riconferma, tra i giuristi di alta qualificazione e di esperienza di lavoro professionale di non meno di 15 anni.*

3. *La composizione della Corte costituzionale si rinnova ogni tre anni per un 1/3 proprio, secondo le modalità stabilite con legge.*

4. *Il Presidente della Corte costituzionale è nominato tra i suoi componenti dal Presidente della Repubblica, col consenso dell'Assemblea parlamentare, per un periodo di tre anni.*

5. *Il giudice della Corte costituzionale resta in carica fino alla nomina del suo successore.*

Corte Suprema. I giudici sono scelti tra i primi tre candidati in ordine della lista presentata dal Consiglio di Nomine della Giustizia, stabilito dalla legge.

2. L'Assemblea parlamentare elegge il giudice costituzionale con almeno di 3/5 dei tutti i suoi componenti. Qualora l'Assemblea parlamentare non elegga il giudice costituzionale, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della lista da parte del Consiglio di Nomine della Giustizia, è dichiarato nominato il candidato al primo posto della lista.

3. I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per nove anni, senza diritto alla riconferma.

4. Il giudice della Corte Costituzionale deve avere una formazione giuridica superiore, almeno 15 anni di esperienza come giudice, avvocato, professore ordinario di università in materie giuridiche, dirigente di alto livello nella Pubblica Amministrazione con una particolare esperienza di diritto costituzionale, di diritto dell'uomo ovvero negli altri ambiti del diritto.

5. Il giudice non deve aver ricoperto cariche politiche nella pubblica amministrazione o posizioni dirigenziali in un partito politico negli ultimi 10 anni prima della candidatura. Le modalità e le procedure per la nomina e la scelta dei giudici della Corte Costituzionale sono stabilite dalla legge.

6. La composizione della Corte costituzionale si rinnova ogni tre anni per un terzo, secondo le modalità prestabilite dalla legge.

7. Il giudice della Corte costituzionale resta in carica fino alla nomina del suo successore, salvo i casi previsti dall'art. 127, comma 1, lettera c, d, e, f.

Art. 126²³

Il giudice della Corte costituzionale gode dell'immunità per le opinioni espresse e le decisioni prese nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo i casi in cui abbia agito per interessi personali o in malafede.

Art. 127²⁴

23 Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dalla legge 18 settembre 2012, n. 88 e dalle modifiche successivamente operate dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. Il testo originario era il seguente:

Il giudice della Corte costituzionale non può essere incriminato senza il consenso della Corte costituzionale. Il giudice della Corte costituzionale può essere fermato o arrestato solo se è colto nell'atto di commettere un crimine o subito dopo averlo commesso. L'organo competente informa immediatamente la Corte costituzionale. Qualora la Corte costituzionale non confermi il provvedimento entro ventiquattro ore, l'organo competente è tenuto a liberarlo.

24 Articolo così sostituito dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

1. Il mandato del giudice della Corte costituzionale termina quando:

- a) venga condannato con sentenza definitiva per aver commesso un crimine;*
- b) si assenti ingiustificatamente dalla partecipazione all'esercizio delle funzioni per più di sei mesi;*
- c) compia l'età di settant'anni;*
- d) rassegni le dimissioni;*
- e) sia dichiarato incapace d'agire con sentenza definitiva;*

1. Il mandato del giudice della Corte costituzionale termina quando:

- a) compia il settantesimo anno d'età;
- b) porti a termine il mandato di 9 anni;
- c) rassegni le proprie dimissioni;
- d) venga rimosso dall'incarico come previsto dall'art. 128 Cost;
- e) si verifichino le condizioni di illeggibilità e di incompatibilità nell'esercizio delle sue funzioni;
- f) si confermi lo stato di impossibilità per l'esercizio dell'incarico.

2. La cessazione del mandato del Giudice viene dichiarata con decisione della Corte costituzionale.

3. Qualora l'ufficio del giudice rimanesse vacante, l'organo di Nomine della Giustizia nomina un nuovo giudice, il quale rimane in carica fino al termine del mandato del giudice allontanato.

Art. 128 ²⁵

1. Il giudice della Corte costituzionale ha responsabilità disciplinare ai sensi di legge.

2. il procedimento disciplinare contro il giudice costituzionale è condotto dalla Corte Costituzionale, che decide la rimozione del giudice quando:

- a) constata gravi violazioni professionali o etiche che screditano la posizione e la figura del giudice nel corso dell'esercizio del proprio mandato;
- b) viene condannato con sentenza definitiva per avere commesso un crimine.

3. il giudice della Corte Costituzionale viene sospeso dall'incarico con decisione della Corte Costituzionale qualora:

- a) nei suoi confronti venga stabilita la misura di sicurezza personale "degli arresti carcerari" o degli "arresti domiciliari" per aver commesso un reato;

2. La cessazione del mandato del Giudice viene dichiarata con decisione della Corte costituzionale.

3. Quando la carica di Giudice rimane vacante il Presidente della Repubblica, con il consenso del Parlamento, nomina un Giudice nuovo, il quale rimane in carica fino al termine del mandato del Giudice sostituito.

²⁵ Articolo così sostituito dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

Il Giudice della Corte costituzionale viene revocato con il voto di due terzi dell'Assemblea, per violazione della Costituzione, per aver commesso un crimine, per incapacità mentale e fisica, per atti e comportamenti che discreditano gravemente l'immagine del Giudice. La decisione dell'Assemblea viene esaminata dalla Corte costituzionale, la quale se conferma l'esistenza di uno dei motivi sopra esposti, dichiara la decadenza dalla carica.

- b) assuma la qualità di imputato per un reato commesso con dolo;
- c) sia attivato un procedimento disciplinare, stabilito dalla legge.

Art. 129

Il giudice della Corte costituzionale inizia il suo mandato dopo aver prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica.

Art. 130 ²⁶

L'ufficio del giudice della Corte costituzionale è incompatibile con altra attività statale, politica o privata, oltre l'attività professionali lucrative escluse le attività di docenza come previsto dalla legge.

Art. 131 ²⁷

La Corte costituzionale decide circa:

- a) l'incompatibilità della legge con la Costituzione o con gli accordi internazionali, come previsto nell'articolo 122;
- b) l'incompatibilità degli accordi internazionali con la Costituzione prima della loro ratifica;

26 Articolo così sostituito dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

L'ufficio di Giudice della Corte costituzionale è incompatibile con ogni altra carica o funzione pubblica o privata.

27 Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dalla legge 17 dicembre 2015, n. 137 e dalle modifiche successivamente operate dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. Il testo originario era il seguente:

La Corte costituzionale decide circa:

- a) *l'incompatibilità della legge con la Costituzione o con gli accordi internazionali, come previsto nell'articolo 122;*
- b) *l'incompatibilità degli accordi internazionali con la Costituzione prima della loro ratifica;*
- c) *l'incompatibilità degli atti normativi degli organi centrali e locali con la Costituzione e con gli accordi internazionali;*
- d) *i conflitti d'attribuzione tra i poteri, così come tra il potere centrale il governo locale;*
- e) *la costituzionalità dei partiti e delle altre organizzazioni politiche, così come della loro attività, secondo l'articolo 9 di questa Costituzione;*
- f) *la rimozione dalla carica del Presidente della Repubblica e l'accertamento dell'impossibilità dell'esercizio delle sue funzioni;*
- g) *le questioni riguardanti l'eleggibilità o l'incompatibilità nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica e dei Deputati, così come la convalida della loro elezione;*
- h) *la costituzionalità del referendum e l'accertamento del suo risultato;*
- i) *il giudizio definitivo sui ricorsi dei singoli per violazione dei loro diritti costituzionali ad un giusto processo legale, solo quando siano stati esauriti tutti gli strumenti giuridici di tutela di questi diritti.*

- c) l'incompatibilità degli atti normativi degli organi centrali e locali con la Costituzione e con gli accordi internazionali;
- d) i conflitti d'attribuzione tra i poteri, così come tra il potere centrale il governo locale;
- e) la costituzionalità dei partiti e delle altre organizzazioni politiche, così come della loro attività, secondo l'articolo 9 di questa Costituzione;
- f) la rimozione dalla carica del Presidente della Repubblica e l'accertamento dell'impossibilità dell'esercizio delle sue funzioni;
- g) le questioni riguardanti l'eleggibilità o l'incompatibilità nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica e dei Deputati, dei funzionari degli organi previsti dalla Costituzione, così come la convalida della loro elezione;
- h) la costituzionalità del referendum e l'accertamento del suo risultato;
- i) la pronuncia definitiva sui ricorsi presentate dei singoli contro qualsiasi atto del potere pubblico o decisione giudiziaria che violi i diritti e le libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione, una volta che siano esauriti tutti i mezzi di ricorso effettivi per la loro tutela, salvo che la Costituzione non disponga diversamente.

2. La Corte Costituzione, in caso della revisione della Costituzione approvata dall'Assemblea parlamentare secondo l'Art. 177, verifica soltanto la conformità della procedura con quanto previsto dalla Costituzione.

Art. 132 ²⁸

1. Le decisioni della Corte costituzionale sono obbligatorie e definitive. La Corte costituzionale ha solo il potere di annullare gli atti che esamina.

2. Le decisioni della Corte costituzionale entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La Corte costituzionale può stabilire che la legge o l'atto normativo siano abrogati con una diversa decorrenza.

3. L'opinione della minoranza viene resa pubblica con la decisione.

²⁸ Articolo così sostituito dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

1. Le decisioni della Corte costituzionale sono obbligatorie e definitive. La Corte costituzionale ha solo il potere di annullare gli atti che esamina.

2. Le decisioni della Corte costituzionale entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La Corte costituzionale può stabilire che la legge o l'atto normativo siano abrogati con una diversa decorrenza.

3. L'opinione della minoranza viene resa pubblica con la decisione.

Art. 133 ²⁹

1. L'ammissibilità dei ricorsi è deciso dal numero di giudici prestabilito dalla legge.
2. La Corte costituzionale decide a maggioranza assoluta, salvo i casi quando è previsto diversamente dalla legge.

Art. 134 ³⁰

1. La Corte costituzionale si attiva solo su richiesta:
 - a) del Presidente della Repubblica;
 - b) del Primo Ministro;
 - c) di non meno di un quinto dei deputati;
 - d) dell'Avvocato del Popolo;
 - e) del Presidente della Corte dei conti;
 - f) di ogni Corte ai sensi dell'articolo 145, comma 2 di questa Costituzione;
 - g) di ogni Commissario costituito dalla legge per la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione;
 - h) del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio superiore della Procura;
 - i) degli organi degli enti regionali e locali;

29 Articolo così sostituito dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

1. *L'ammissibilità dei ricorsi è deciso dal numero di giudici prestabilito dalla legge.*

2. *La Corte costituzionale decide a maggioranza assoluta.*

30 Articolo così sostituito dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

1. *La Corte costituzionale si attiva solo su richiesta:*

a) *del Presidente della Repubblica;*

b) *del Primo Ministro;*

c) *di non meno di un quinto dei deputati;*

d) *del Presidente della Corte dei conti;*

e) *di ogni Corte ai sensi dell'articolo 145, comma 2 di questa Costituzione;*

f) *dell'Avvocato del Popolo;*

g) *degli organi degli enti regionali e locali;*

h) *degli organi delle comunità religiose;*

i) *dei partiti politici e delle altre organizzazioni;*

j) *dei singoli;*

2. *I soggetti previsti dalle lettere f), g), h), i), j) del comma 1 dell'articolo presente, possono fare richiesta solo per questioni relative ai loro interessi.*

- j) degli organi delle comunità religiose;
- k) dei partiti politici;
- l) delle organizzazioni;
- m) dei singoli;

2. I soggetti previsti dalle lettere e), f), g), h) i), j), k), l), e m) del comma 1 dell'articolo presente, possono fare richiesta solo per questioni relative ai loro interessi.

PARTE IX

LE CORTI GIUDIZIARIE

Art. 135 ³¹

1. Il potere giudiziario è esercitato dalla Corte Suprema, così come dalla Corte d'Appello, dai tribunali di primo grado, che sono costituiti per legge.

2. Le Corti speciali hanno funzione giudiziale per i reati contro la corruzione e la criminalità organizzata così anche per l'impeachment, nei confronti del presidente dell'Assemblea parlamentare, del Primo Ministro, membri del Consiglio dei Ministri, i giudici della Corte di Giustizia, Sindaci, deputati, viceministri, i membri del Consiglio Supremo della Magistratura, e i dirigenti delle istituzioni centrali compresi anche quelli indipendenti, come prestabiliti dalla Costituzione o dalla legge, nonché le accuse contro gli ex funzionari sopracitati.

3. L'Assemblea parlamentare può istituire con legge, corti giudiziarie per materie specifiche, ma in nessun caso corti straordinari.

4. I giudici delle Corti speciali previste nel comma 2, di questo articolo, sono nominati dal Consiglio Supremo della Magistratura secondo la legge. I giudici delle Corti speciali vengono rimossi dal loro incarico con 2/3 dei membri del Consiglio Supremo della Magistratura. I candidati per diventare giudici e i funzionari delle corti speciali, nonché i loro familiari, prima della nomina, sono sottoposti alla verifica del loro reddito, dando il consenso per il controllo periodico del loro conto bancario e di tutte le utenze telefoniche personali, stabilito dalla legge.

³¹ Articolo così sostituito dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

1. Il potere giudiziario è esercitato dalla Corte Suprema, così come dalla Corte d'appello, dai tribunali di primo grado, che sono costituiti per legge.

2. L'Assemblea parlamentare può istituire con legge corti giudiziarie per materie specifiche, ma in nessun caso giudici straordinari.

Art. 136 ³²

1. I componenti della Corte Suprema sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta dell'Alto Consiglio della Giustizia e rimangono in carica per nove anni, senza poter essere rinominati.

2. Il Presidente della Repubblica, entro 10 giorni dalla data di deliberazione da parte dell'Alto Consiglio della Giustizia, nomina giudice della Corte Suprema, salvo i casi quando il Presidente della Repubblica constata l'inidoneità dei requisiti di qualifica o le condizioni di ineleggibilità stabiliti dalla legge. Il decreto del Presidente della Repubblica, per la non nomina del candidato perde l'efficacia quando vota la maggioranza di tutti i membri dell'Alto Consiglio della Giustizia. In tal caso anche quando il Presidente non si esprime, il candidato si dichiara nominato e prende servizio entro 15 giorni dalla data di deliberazione da parte dell'Alto Consiglio della Giustizia.

3. Il giudice della Corte Suprema viene scelto nell'assetto dei giudici con almeno 13 anni di esperienza professionale. 1/5 dei giudici di questa Corte, viene prescelta tra i giuristi migliori, con non meno di 15 anni di esperienza professionale come avvocato, docente di diritto, giurista di alto livello nella pubblica amministrazione ossia negli altri ambiti di diritto. I candidati che sono scelti tra i giuristi devono essere dottori di ricerca in legge.

4. il candidato non giudice, è incompatibile con altre funzioni politiche nella pubblica amministrazione o altre cariche dirigenziali nell'assetto di un partito politico, durante gli ultimi 10 anni prima della nomina. Altre condizioni e modalità di reclutamento sono stabilite dalla legge.

5. Il giudice della Corte Suprema rimane in carica fino alla nomina del suo successore salvo i casi previsti dall'art. 139, comma 3, lettere c) d) e) f).

32 Articolo così modificato dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

1. I componenti della Corte Suprema sono nominati dal Presidente della Repubblica su consenso dell'Assemblea parlamentare.

2. Uno dei suoi componenti è nominato Presidente secondo la procedura previsto nel comma 1 di quest' articolo.

3. Il Presidente e i componenti della Corte Suprema rimangono in carica per nove anni, senza poter essere rinominati.

4. Gli altri giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta dell'Alto Consiglio della Giustizia.

5. Possono essere giudici soltanto i cittadini laureati in giurisprudenza. Le condizioni e le modalità di reclutamento sono stabilite dalla legge.

Art. 136-bis ³³

1. I giudici possono essere cittadini albanesi, nominati da parte dell'Alto Consiglio della Giustizia, dopo aver conseguito la Scuola di Magistratura e previa il controllo preventivo del reddito, stabilito dalla legge.

2. Ulteriori criteri e modalità di reclutamento sono previsti dalla legge.

Art. 137 ³⁴

1. Il giudice della Corte Suprema gode dell'immunità per i pareri espressi e le decisioni prese in esercizio delle proprie funzioni, salvo i casi in cui abbia agito per interesse personale o in malafede.

Art. 138 ³⁵

La retribuzione e altri benefici del giudice non possono essere ridotti salvo nel caso in cui:

- a) si rendano necessarie misure generali di carattere economico-finanziario per evitare situazioni finanziarie critiche per il paese o altre emergenze nazionali;
- b) il giudice ritorni alla posizione che ricopriva prima della nomina;
- c) sia attivato un procedimento disciplinare a suo carico oppure sia valutato insufficiente professionalmente, previsto dalla legge.

³³ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

³⁴ Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dalla legge 18 settembre 2012, n. 88 e dalle modifiche successivamente operate dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. Il testo originario era il seguente:

1. Il giudice della Corte Suprema può essere incriminato penalmente soltanto su deliberazione dell'Assemblea parlamentare.

2. Il giudice della Corte Suprema può essere fermato o arrestato soltanto se è colto nell'atto di commettere il crimine o subito dopo averlo commesso. L'organo competente ne dà comunicazione immediatamente alla Corte Costituzionale. Se la Corte Costituzionale non dà il consenso entro le 24 ore al rinvio al tribunale del giudice arrestato, l'organo competente è obbligato a rilasciarlo.

3. Gli altri giudici possono essere incriminati penalmente soltanto su deliberazione dell'Alto Consiglio della Giustizia.

4. Il giudice può essere fermato o arrestato soltanto se è colto nell'atto di commettere il crimine o subito dopo averlo commesso. L'organo competente ne dà comunicazione immediatamente all'Alto Consiglio della Giustizia. Se l'Alto Consiglio della Giustizia non dà il consenso entro 24 ore al rinvio al tribunale del giudice arrestato, l'organo competente è obbligato a rilasciarlo.

³⁵ Articolo così modificato dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

La durata della permanenza in carica dei giudici non può essere limitata; la loro retribuzione e altri loro emolumenti non possono essere ridotti.

Art. 139 ³⁶

1. Il mandato del giudice della Corte Suprema termina qualora:
 - a) raggiunga l'età pensionabile;
 - b) termini il proprio mandato di 9 anni;
 - c) rassegni le proprie dimissioni;
 - d) venga rimosso secondo la previsione dell'art. 140 della presente Costituzione;
 - e) si siano verificate le condizioni di illeggibilità e incompatibilità nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - f) sia verificata l'impossibilità di poter svolgere l'incarico;
2. Il termine del mandato del giudice della Corte Suprema è dichiarato con decisione della Corte Suprema.
3. La procedura di nomina del giudice in un'altra Corte dopo il termine del suo mandato è stabilita dalla legge.

Art. 140 ³⁷

1. Il giudice ha responsabilità disciplinare secondo la legge.
2. Il giudice può essere rimosso dall'Alto Consiglio della Giustizia qualora:
 - a) abbia commesso gravi violazioni etiche e professionali che discreditano la posizione e l'immagine del giudice;
 - b) sia condannato con sentenza definitiva per aver commesso un crimine;

36 Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dalla legge 18 settembre 2012, n. 88 e dalle modifiche successivamente operate dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. Il testo originario era il seguente:

1. Il mandato del giudice della Corte Suprema termina qualora:

- a) sia condannato con sentenza definitiva per aver commesso un crimine;*
 - b) non si presenti a svolgere le sue funzioni, senza giustificazione, per più di sei mesi;*
 - c) compia l'età di sessantacinque anni;*
 - d) rassegni le proprie dimissioni;*
 - e) sia dichiarato incapace di agire con provvedimento giurisdizionale definitivo.*
- 2. Il termine del mandato del giudice è dichiarato con decisione della Corte Suprema.*

37 Articolo così modificato dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore: *Il giudice della Corte Suprema può essere rimosso dall'Assemblea parlamentare con i 2/3 dei tutti i suoi componenti, per violazione della Costituzione, per aver commesso un crimine, per incapacità mentale e fisiche, e per azioni o atteggiamenti che discreditano gravemente la posizione e l'immagine del giudice. La decisione dell'Assemblea è controllata dalla Corte costituzionale, la quale, quando accerta che esista una delle cause sopraindicate, dichiara la rimozione del giudice dall'incarico.*

3. Il giudice può essere sospeso dall'incarico con decisione dell'Alto Consiglio della Giustizia qualora:

- a) nei suoi confronti venga stabilita la misura di sicurezza personale “degli arresti carcerari” o degli “arresti domiciliari” per aver commesso un reato;
- b) assuma la qualità di imputato per un reato commesso con dolo;
- c) sia attivato un procedimento disciplinare, stabilito dalla legge.

4. Può presentare ricorso contro la decisione che ha stabilito la rimozione, dinanzi alla Corte Costituzionale.

Art. 141 ³⁸

1. La Corte Suprema esamina le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione della legge, per garantire l'uniformità o la modifica della giurisprudenza, stabilito dalla legge.

2. La Corte Suprema richiama ed esamina in Sezioni Unite, determinate questioni giudiziarie, prestabilite dalle stesse Sezioni, previsto dalla legge.

Art. 142

1. Le decisioni giudiziarie devono essere motivate.

2. La Corte suprema deve pubblicare le sue decisioni, così come i pareri della minoranza.

3. Gli organi statali sono vincolati ad eseguire le decisioni giudiziarie.

Art. 143 ³⁹

38 Articolo così modificato dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore *1. La Corte Suprema ha giurisdizione primaria e di cassazione. Essa ha giurisdizione primaria quando giudica le accuse penali contro il Presidente della Repubblica, contro il Presidente e i componenti del Consiglio dei Ministri, i deputati, i giudici della Corte Suprema e contro i giudici della Corte costituzionale.*

2. Per l'uniformità o per la modifica della giurisprudenza, la Corte Suprema ha diritto di richiamare ad esaminare a sezioni unite determinate questioni.

39 Articolo così modificato dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore: *L'ufficio di giudice non è compatibile con altra attività statale, politica o privata.*

L'ufficio del giudice è incompatibile con altra attività statale, politica o privata, oltre l'attività professionali lucrative escluse le attività di docenza come previsto dalla legge.

Art. 144 ⁴⁰ abrogato

Art. 145

1. I giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla Costituzione e alle leggi.
2. Quando i giudici ritengono che le leggi sono in contrasto con la Costituzione, non le applicano. In questo caso, i giudici sospendono il giudizio e rinviando la questione alla Corte Costituzionale. Le decisioni della Corte costituzionale sono vincolanti per tutte le corti giudiziarie.
3. Le interferenze nell'attività delle corti e dei giudici comporta responsabilità secondo la legge.

Art. 146

1. I tribunali pronunciano le decisioni in nome della Repubblica.
2. Le decisioni giudiziarie sono proclamate pubblicamente in ogni caso.

Art. 147 ⁴¹

⁴⁰ Articolo abrogato dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore: *Le corti giudiziarie hanno un bilancio proprio, che gestiscono in modo autonomo. Essi propongono il loro bilancio secondo la legge.*

⁴¹ Articolo modificato dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:
1. *L'Alto Consiglio della Giustizia è composto dal Presidente della Repubblica, dal Presidente della Corte suprema, dal Ministro della Giustizia, da tre componenti eletti dall'Assemblea parlamentare, così come da nove*

1. L'Alto Consiglio della Giustizia garantisce indipendenza, responsabilità e salvaguardia del potere giudiziario della Repubblica albanese.

2. L'Alto Consiglio della Giustizia è composto da 11 membri, sei dei quali sono eletti da giudici di tutti i livelli del potere giudiziario e i restanti cinque sono nominati da parte dell'Assemblea parlamentare, tra giuristi non giudici.

3. I membri dei Giudici sono scelti tra i ranghi dei giudici più qualificati secondo una procedura trasparente e pubblica la quale garantisce una rappresentanza imparziale da tutti i livelli giudiziari. I componenti non giudici sono eletti tra i giuristi migliori con non meno di 15 anni di esperienza professionale, con alta integrità morale e professionale. Essi sono incompatibile con altre cariche politiche nella pubblica amministrazione oppure di avere avuto cariche dirigenziali in un partito politico durante gli ultimi 10 anni prima della candidatura. Altri criteri e modalità sono stabiliti dalla legge.

4. Due componenti non giudici sono eletti tra i ranghi degli avvocati, altri due componenti sono eletti tra i docenti della facoltà di giurisprudenza e dalla Scuola di Magistratura nonché un componente dalla società civile. Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare, conforme ad una procedura trasparente e pubblica, rende pubblico i posti vacanti, come previsto dalla legge.

5. il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare, non oltre 10 giorni dalla presentazione delle candidature, verifica se i candidati possiedono i requisiti previsti dalla Costituzione e dalla legge, nonché valuta i criteri professionali e morali di ciascun candidato per diventare componente dell'Alto Consiglio della Giustizia e infine, prepara la lista. Se vi sono candidati i quali non possiedono i requisiti richiesti, il Segretario Generale, non presenta i loro nomi nella lista.

6. il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare dopo la conclusione delle verifiche, manda immediatamente alla sottocommissione, la lista dei candidati che possiedono i requisiti previsti dal comma 7 di questo articolo.

giudici di tutti i livelli, eletti dalla Conferenza Giudiziaria Nazionale. I membri eletti rimangono in carica per 5 anni senza poter essere rieletti immediatamente.

2. Il Presidente della Repubblica è il Presidente dell'Alto Consiglio della Giustizia.

3. L'Alto Consiglio della Giustizia, su proposta del Presidente, elegge tra i componenti un vice Presidente. Il vice Presidente organizza l'attività dell'Alto Consiglio della Giustizia, così come presiede le riunioni in assenza del Presidente della Repubblica.

4. L'Alto Consiglio della Giustizia delibera il trasferimento dei giudici così come in merito alla loro responsabilità disciplinare secondo la legge.

5. Il trasferimento dei giudici non può avvenire senza il loro consenso, salvo quando questo trasferimento sia richiesto dalla necessità di riorganizzazione del sistema giudiziario.

6. Il giudice può essere rimosso dall'Alto Consiglio della Giustizia per aver commesso un crimine, per incapacità mentale e fisica, per azioni o atteggiamenti che discreditano gravemente la posizione e l'immagine del giudice o per insufficienza professionale. Contro questa decisione il giudice ha diritto di ricorrere alla Corte Suprema, che, in questo caso, decide a sezioni riunite.

7. La Commissione permanente, responsabile per le questioni legislative in Assemblea parlamentare, costituisce una sotto commissione per le successive valutazioni e la selezione dei candidati non più oltre 3 giorni dalla presentazione della lista. La sottocommissione è composta da 5 deputati, dei quali 3 sono nominati dalla maggioranza e 2 deputati dalla minoranza dell'Assemblea parlamentare. La sottocommissione con almeno 4 voti, può comprendere nella lista dei candidati anche coloro che sono stati esclusi per l'inidoneità dei requisiti formali, da parte del Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare. La sottocommissione elegge i candidati con la votazione favorevole di almeno 4 membri. Se non verrà raggiunta la maggioranza richiesta, i candidati saranno scelti a sorteggio.

8. I nominativi dei candidati eletti, da parte della sottocommissione, sono elencati in una lista e saranno trasmessi al Presidente dell'Assemblea parlamentare. Entro 10 giorni, l'Assemblea parlamentare approva la lista dei candidati con una maggioranza di 2/3 di tutti i membri. Se la lista non viene approvata, la procedura si ripete in sottocommissione secondo il comma 7 di questo articolo, ma non più di due volte. Se per la terza volta, l'Assemblea parlamentare non approva la lista presentata, i candidati di questa lista saranno considerati eletti. La procedura dettagliata è stabilita dalla legge.

9. Il Presidente dell'Alto Consiglio della Giustizia viene eletto nella prima adunanza del Consiglio tra i componenti non giudici, stabilito dalla legge.

10. I membri dell'Alto Consiglio della Giustizia esercitano le proprie funzioni a tempo pieno e per un periodo di 5 anni senza poter essere rieletti successivamente. Alla fine del mandato, i membri giudici ritornano ad esercitare le proprie funzioni nella posizione lavorativa precedente. Il Giudice della Corte Suprema o della Corte Speciale sarà sospeso dal mandato come giudice, durante il periodo di esercizio delle funzioni come membro dell'Alto Consiglio della Giustizia. I componenti non giudici, che prima della nomina esercitavano le proprie funzioni nella Pubblica Amministrazione, rientreranno a svolgere il lavoro di prima o in impossibilità, nelle funzioni equivalenti.

Art. 147-bis⁴²

1.L'Alto Consiglio della Giustizia svolge le seguenti funzioni:

- a) nomina, valuta, conferisce incarichi e trasferisce i giudici di tutti i livelli;
- b) decide sulle misure disciplinari nei confronti dei giudici di tutti i livelli;

⁴² Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

c) propone, al Presidente della Repubblica, i candidati dei futuri giudici della Corte Suprema, stabilita dalla legge;

d) approva i codici di comportamento giudiziari e controlla la loro osservanza;

e) dirige e salvaguarda l'andamento amministrativo nei tribunali esclusa la manutenzione la parte tecnologica e di quella di informazione le quali sono regolamentate con decreto del Consiglio dei Ministri;

f) propone e amministra il proprio bilancio e di tutte le corti;

g) rende noto alla collettività e all'Assemblea parlamentare sulla situazione del sistema giudiziario;

h) svolge altre funzioni stabiliti dalla legge.

2. La legge può prevedere l'istituzione di commissioni deliberativi presso l'Alto Consiglio della Giustizia.

3. Il Ministro della Giustizia può partecipare, senza diritto di voto, nelle riunioni dell'Alto Consiglio della Giustizia quando si discutono questioni relativi alla pianificazione strategica e il bilancio del potere giudiziario.

Art. 147 ter ⁴³

1. Il mandato del membro dell'Alto Consiglio della Giustizia termina per i seguenti motivi:

a) raggiunge l'età pensionabile;

b) termina il mandato quinquennale;

c) rassegna le proprie dimissioni;

d) viene rimosso dall'incarico come previsto dall'art. 147 quater Costituzione;

e) si verificano le condizioni di illeggibilità e di incompatibilità nell'esercizio delle sue funzioni;

f) si verifica lo stato di impossibilità per esercitare l'incarico.

2. Il termine del mandato del giudice è dichiarato con deliberazione da parte dell'Alto Consiglio della Giustizia.

⁴³ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

3. Quando l'ufficio del giudice rimane vacante, l'organo che aveva nominato il candidato precedente secondo l'art. 147, nomina un nuovo giudice, il quale rimane in carica fino al termine del mandato del giudice allontanato.

4. Il giudice dell'Alto Consiglio della Giustizia rimane in carica fino alla nomina del giudice successivo, salvo i casi previsti dalle lettere c), d), e), f) del comma 1 di questo articolo.

Art. 147 quater ⁴⁴

1. Il giudice dell'Alto Consiglio della Giustizia ha responsabilità disciplinare, secondo la legge.

2. Egli verrà rimosso dalla Corte Costituzionale qualora:

a) commette gravi violazioni etico-professionali;

b) viene condannato con sentenza definitiva per avere commesso un crimine.

3. Il giudice dell'Alto Consiglio della Giustizia viene sospeso dall'incarico con decisione della Corte Costituzionale qualora:

a) nei suoi confronti siano prese misure cautelari come la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari per avere commesso un reato;

b) è imputato per un crimine commesso con dolo;

c) nei suoi confronti si attiva un procedimento disciplinare, secondo la legge.

Art 147 quinquies ⁴⁵

L'ufficio del giudice dell'Alto Consiglio della Giustizia è incompatibile con altra attività statale, politica o privata, oltre l'attività professionali lucrative escluse le attività di docenza come previsto dalla legge.

Art 147 sexies ⁴⁶

1. L'Alto Ispettore della Giustizia è responsabile per la verifica dei ricorsi, l'attivazione delle indagini e l'avviamento della procedura disciplinare nei confronti dei giudici e procuratori di tutti

44 Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

45 Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

46 Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

i livelli, dei componenti dell'Alto Consiglio della Giustizia nonché dei componenti dell'Alto Consiglio della Procura e del Procuratore Generale, come prestabilito dalla legge.

2. L'Alto Ispettore della Giustizia è anche responsabile per l'ispezione istituzionale delle corti e degli uffici di Procura.

3. L'Alto Ispettore della Giustizia è eletto da 3/5 di tutti i membri dell'Assemblea parlamentare, per 9 anni, senza il diritto di essere rieletto, tra i giuristi migliori non meno di 15 anni di esperienza lavorativa professionale con alta integrità morale e professionale. Egli è incompatibile con altre cariche politiche in pubblica amministrazione, oppure cariche dirigenziali in un partito politico durante gli ultimi 10 anni prima della candidatura.

4. L'Alto Ispettore della Giustizia verrà eletto dalla lista di 5 candidati selezionati in ordine del merito da parte del Consiglio delle Nomine della Giustizia, secondo una procedura trasparente e pubblica. Se l'Assemblea parlamentare non raggiunge la maggioranza di 3/5 di tutti i suoi componenti, per nessun candidato, entro 30 giorni dalla presentazione della lista, si dichiara nominato, il primo candidato nella lista.

5. L'Alto Ispettore della Giustizia gode lo stesso status del giudice della Corte Suprema.

6. Il procedimento delle deliberazioni da parte dell'Alto Ispettore della Giustizia è regolamentata dalla legge. Le istanze contro le decisioni relative alle misure disciplinari nei confronti degli altri ispettori saranno esaminate dalla Corte Costituzionale.

Art 147 septies ⁴⁷

L'ufficio del giudice è incompatibile con altra attività statale, politica o privata, oltre l'attività professionali lucrative escluse le attività di docenza come previsto dalla legge.

Art 147 octies ⁴⁸

1. Il mandato dell'Alto Ispettore della Giustizia termina qualora:

- a) raggiunge l'età pensionabile;
- b) termini il proprio mandato di nove anni;

⁴⁷ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

⁴⁸ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

- c) rassegni le proprie dimissioni;
 - d) venga rimosso secondo la previsione dell'art. 147 *nonies*;
 - e) si verifichino le condizioni di illeggibilità e di incompatibilità nell'esercizio delle sue funzioni;
 - f) si verifichi l'impossibilità di poter svolgere l'incarico;
2. Il termine del mandato dell'Alto Ispettore della Giustizia è dichiarato con deliberazione presa da parte dell'Alto Consiglio della Giustizia e dell'Alto Consiglio della Procura.
3. L'Alto Ispettore della Giustizia rimane in carica fino alla nomina del nuovo Ispettore, esclusi i casi previsti dal comma 1 lettere c), d), e), f).
4. Alla fine del mandato, su propria richiesta, l'Alto Ispettore della Giustizia rientrerà a svolgere il lavoro di prima o in impossibilità, nelle funzioni equivalenti.

Art 147 nonies ⁴⁹

1. L'Alto Ispettore della Giustizia ha responsabilità disciplinare, come stabilito dalla legge.
2. Egli verrà rimosso dalla Corte Costituzionale qualora:
- a) commette gravi violazioni etico-professionali;
 - b) viene condannato con sentenza definitiva per avere commesso un crimine.
-
3. Le pretese relative alle violazioni disciplinari commesse da parte dell'Alto Ispettore della Giustizia verranno indagate da una Commissione d'Indagini parlamentare, rispettando il suo diritto per un giusto processo. La Commissione d'Indagini, in caso di constatazione di violazione del comma 2 di questo articolo, propone alla Corte Costituzionale, la rimozione dell'incarico Alto Ispettore della Giustizia, come stabilito dalla legge.
3. L'Alto Ispettore della Giustizia sarà sospeso dall'incarico con decisione della Corte Costituzionale qualora:
- a) nei suoi confronti siano prese misure come la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari per avere commesso un reato;
 - b) è imputato per un crimine commesso con dolo;

⁴⁹ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

c) nei suoi confronti si attiva un procedimento disciplinare, secondo la legge.

Art 147 decies ⁵⁰

L'ufficio dell'Alto Ispettore della Giustizia è incompatibile con altra attività statale, politica, statale, nonché altre l'attività professionali lucrative escluse le attività di docenza come previsto dalla legge.

PARTE X**LA PROCURA****Art. 148** ⁵¹

1. La Procura esercita l'azione penale, così come rappresenta l'accusa in giudizio in nome dello Stato. La Procura svolge anche altre funzioni stabilite dalla legge.

2. La Procura è un organo indipendente che garantisce l'andamento corretto, il controllo e il proprio operato nel rispetto dell'autonomia interna dei procuratori nell'esercizio delle loro funzioni stabilito dalla legge.

3. I procuratori sono organizzati e operano a fianco al sistema giudiziario.

4. La Procura Speciale e l'Unità Speciale delle Indagini per i reati come la corruzione e la criminalità organizzata nonché le questioni penali secondo l'articolo 135, comma 2, della Costituzione, sono indipendenti dal Procuratore Generale. L'Unità Speciale delle Indagini dipende dalla Procura Speciale.

Art. 148 bis ⁵²

⁵⁰ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

⁵¹ Articolo così modificato dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

1. La Procura esercita l'azione penale, così come rappresenta l'accusa in giudizio in nome dello Stato. La Procura svolge le altre funzioni stabilite dalla legge.

2. I procuratori sono organizzati e operano a fianco al sistema giudiziario come un organo centralizzato.

3. Nell'esercizio delle loro competenze i procuratori sono soggetti alla Costituzione e alle leggi.

⁵² Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

1. Il Procuratore Generale viene eletto con 3/5 di tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare, tra 3 candidati proposti dall'Alto Consiglio della Procura, per un mandato di 7 anni senza poter essere rieletti.

2. L'Alto Consiglio della Procura, basato su un bando di Avviso Pubblico indetto secondo una procedura trasparente, seleziona e formula una graduatoria di tre candidati più qualificati e trasmette all'Assemblea parlamentare secondo quanto stabilito dalla legge.

3. Il Procuratore Generale è eletto tra i giuristi migliori con non meno di 15 anni di esperienza professionale, con alta integrità morale e professionale dopo il conseguimento della Scuola di Magistratura oppure il conseguimento del dottorato di ricerca di diritto. Essi sono incompatibile con altre cariche politiche nella pubblica amministrazione oppure di avere avuto cariche dirigenziali in un partito politico durante gli ultimi 10 anni prima della candidatura.

4. Se l'Assemblea parlamentare non elegge il Procuratore Generale entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, presentato dall'Alto Consiglio della Procura, il primo candidato in graduatoria si dichiarerà nominato.

5. Al termine del mandato e su propria richiesta, il Procuratore Generale ritorna ad esercitare le proprie funzioni nella posizione lavorativa precedente oppure come giudice di Corte d'Appello.

Art. 148 ter⁵³

1. La Procura esercita l'azione penale, così come rappresenta l'accusa in giudizio in nome dello Stato. La Procura svolge le altre funzioni stabilite dalla legge.

2. I procuratori sono organizzati e operano a fianco al sistema giudiziario come un organo centralizzato.

3. Nell'esercizio delle loro competenze i procuratori sono soggetti alla Costituzione e alle leggi.

Art. 148 quater⁵⁴

Il Procuratore Generale esercita queste competenze:

a) rappresenta l'accusa in Corte Suprema e le questioni alla Corte Costituzionale esclusi i casi presentati dall'ufficio del Procuratore Speciale;

b) emana circolari per tutti i procuratori esclusi quelli dell'ufficio del Procuratore Speciale;

⁵³ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

⁵⁴ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

- c) salvaguarda l'andamento amministrativo di tutti gli uffici della Procura Generale, esclusi quelli dell'ufficio del Procuratore Speciale. L'istituzione e la salvaguardia delle strutture tecnologiche e di quelle di informazione le quali sono regolamentate con decreto del Consiglio dei Ministri;
- d) propone e amministra il proprio bilancio della Procura Generale esclusi quelli dell'ufficio del Procuratore Speciale;
- e) rapporta in Assemblea parlamentare riguardante alla situazione della criminalità;
- f) svolge altre funzioni stabiliti dalla legge.

Art. 148 quinquies ⁵⁵

1. Il mandato del Procuratore Generale termina qualora:
 - a) raggiunga l'età pensionabile;
 - b) termini il proprio mandato di 7 anni;
 - c) rassegni le proprie dimissioni;
 - d) venga rimosso secondo la previsione dell'art. 149 bis Cost;
 - e) si siano verificate le condizioni di illeggibilità e incompatibilità nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - f) sia verificata l'impossibilità di poter svolgere l'incarico;
2. Il termine del mandato del Procuratore Generale è dichiarato con decisione dell'Alto Consiglio della Procura.

Art. 148 sexies ⁵⁶

1. I procuratori possono essere cittadini albanesi, nominati da parte dell'Alto Consiglio della Procura, dopo aver conseguito la Scuola di Magistratura e previa il controllo preventivo del reddito, stabilito dalla legge.
2. Ulteriori criteri e modalità di reclutamento sono previsti dalla legge.

Art. 148 septies ⁵⁷

⁵⁵ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

⁵⁶ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

⁵⁷ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

1. Il Procuratore ha responsabilità disciplinare secondo la legge.

2. Il Procuratore può essere rimosso dall'Alto Consiglio della Procura qualora:

a) abbia commesso gravi violazioni etiche e professionali che discreditano la posizione e l'immagine del giudice;

b) sia condannato con sentenza definitiva per aver commesso un crimine;

3. Il Procuratore può essere sospeso dall'incarico con decisione dell'Alto Consiglio della Procura qualora:

a) nei suoi confronti sia stabilita la misura di custodia cautelare "custodia in carcere" o degli "arresti domiciliari" per aver commesso un reato;

b) assuma la qualità di imputato per un reato commesso con dolo;

c) sia attivato un procedimento disciplinare, stabilito dalla legge.

Art. 148 octies⁵⁸

1. L'ufficio della Procura Speciale esercita l'azione penale e rappresenta l'accusa davanti alle corti speciali previste dall'art. 135 comma 2 Cost., nonché dinanzi alla Corte Suprema.

2. L'ufficio della Procura Speciale è composta da non meno 10 procuratori, i quali saranno nominati da parte dell'Alto Consiglio della Procura, per 9 anni, senza essere rieletti. La legge stabilisce le modalità e le condizioni per la selezione e per la procedura della nomina in modo trasparente.

3. Il dirigente dell'ufficio della Procura Speciale è scelto tra tutti i procuratori di questo Ufficio con la maggioranza dei membri dell'Alto Consiglio della Procura, per 3 anni, senza essere rieletti, secondo la legge.

4. Il Procuratore della Procura Speciale verrà rimosso dal suo incarico per aver commesso un crimine o per aver commesso una grave violazione disciplinare con 2/3 dei membri dell'Alto Consiglio della Procura.

5. Il candidato per diventare Procuratore, Ufficiale delle Indagini (Ispettore?), Funzionari della Procura Speciale, Unità Speciale delle Indagini, nonché i suoi familiari e parenti, prima della nomina, sono sottoposti alla verifica del loro reddito, dando il consenso per il controllo periodico del loro conto bancario e di tutte le utenze telefoniche personali, stabilito dalla legge.

⁵⁸ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

Art. 149 ⁵⁹

1. L'Alto Consiglio della Procura garantisce indipendenza, responsabilità, disciplina, lo status e la carriera dei Procuratori della Repubblica albanese.

2. L'Alto Consiglio della Giustizia è composto da 11 membri, sei dei quali sono eletti da procuratori di tutti i livelli della Procura e i restanti cinque sono nominati da parte dell'Assemblea parlamentare, tra giuristi non giudici.

3. I membri dei procuratori sono scelti tra i ranghi dei procuratori più qualificati secondo una procedura trasparente e pubblica la quale garantisce una rappresentanza imparziale da tutti i livelli della Procura. I componenti non procuratori sono eletti tra i giuristi migliori con non meno di 15 anni di esperienza professionale, con alta integrità morale e professionale. Essi sono incompatibile con altre cariche politiche nella pubblica amministrazione oppure altre cariche dirigenziali in un partito politico durante gli ultimi 10 anni prima della candidatura. Altri criteri e modalità sono stabiliti dalla legge.

4. Due componenti non procuratori sono eletti tra i ranghi degli avvocati, altri due componenti sono eletti tra i docenti della facoltà di giurisprudenza e dalla Scuola di Magistratura e un componente dalla società civile. Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare, conforme ad una procedura trasparente e pubblica, rende pubblico i posti vacanti, come previsto dalla legge.

5. il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare, non oltre 10 giorni dalla presentazione delle candidature, verifica se i candidati possiedono i requisiti previsti dalla Costituzione e dalla legge, nonché valuta i criteri professionali e morali di ciascun candidato per diventare componente dell'Alto Consiglio della Procura e infine, prepara la lista. Se ci sono candidati che non possiedono i requisiti richiesti, il Segretario Generale, non indica i loro nomi nella lista.

⁵⁹ Articolo così modificato dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. Il testo originale recitava: 1. Il Procuratore Generale è nominato dal Presidente della Repubblica su consenso dell'Assemblea parlamentare per un mandato quinquennale con diritto di rinomina.

2. Il Procuratore Generale può essere rimosso dal Presidente della Repubblica, su proposta dell'Assemblea parlamentare, per violazione della Costituzione o per grave violazione della legge durante l'esercizio delle sue funzioni, per incapacità mentale e fisica, per azioni o atteggiamenti che discreditano gravemente la posizione e l'immagine del Procuratore.

3. Gli altri pubblici ministeri sono nominati o rimossi dal Presidente della Repubblica su proposta del Procuratore Generale.

4. Il Procuratore Generale informa l'Assemblea parlamentare in materia di criminalità.

(1) I commi 1 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 9 della legge costituzionale 21 aprile 2008, n. 9904. Si ne riportano le precedenti disposizioni:

1. Il Procuratore Generale è nominato dal Presidente della Repubblica su consenso dell'Assemblea parlamentare

4. Il Procuratore Generale informa periodicamente l'Assemblea parlamentare in materia di criminalità.

6. il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare dopo la conclusione delle verifiche, trasmette immediatamente alla sottocommissione, la lista dei candidati che possiedono i requisiti previsti dal comma 7 di questo articolo.

7. La Commissione permanente, responsabile per le questioni legislative in Assemblea parlamentare, costituisce una sotto commissione per le successive valutazioni e la selezione dei candidati non oltre 3 giorni dalla presentazione della lista. La sottocommissione è composta da 5 deputati, di cui 3 sono nominati dalla maggioranza e i restanti 2 deputati sono nominati dalla minoranza dell'Assemblea parlamentare. La sottocommissione con almeno 4 voti, può c nella lista dei candidati anche coloro che sono stati esclusi per l'inidoneità dei requisiti formali, da parte del Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare. La sottocommissione elegge i candidati con la votazione favorevole di almeno 4 membri. Se la maggioranza richiesta non è raggiunta, i candidati saranno scelti a sorteggio.

8. I nomi dei candidati che sono stati eletti della sottocommissione sono elencati in una lista e verranno trasmessi al Presidente dell'Assemblea parlamentare. Entro 10 giorni, l'Assemblea parlamentare approva la lista dei candidati con una maggioranza di 2/3 di tutti i membri. Se la lista non viene approvata, la procedura si ripete, ripresentandosi in sottocommissione secondo il comma 7 di questo articolo, ma non più di due volte. Se per la terza volta, l'Assemblea parlamentare non approva la lista presentata, i candidati di questa lista saranno considerati eletti. La procedura dettagliata è regolamentata dalla legge.

9. Il Presidente dell'Alto Consiglio della Procura sarà eletto nella prima adunanza del Consiglio tra i componenti non procuratori, come stabilito dalla legge.

10. I membri dell'Alto Consiglio della Procura esercitano le proprie funzioni a tempo pieno e per un periodo di 5 anni senza diritto di rinomina. Alla fine del mandato, i membri procuratori rientrano ad esercitare le proprie funzioni nella posizione lavorativa precedente. Il mandato del procuratore Speciale sarà sospeso durante il periodo di esercizio delle funzioni come membro dell'Alto Consiglio della Procura. I componenti non procuratori, che prima della nomina esercitavano le proprie funzioni nella Pubblica Amministrazione, rientreranno a svolgere il lavoro di prima o in impossibilità, nelle funzioni equivalenti.

Art. 149 bis ⁶⁰

1.L'Alto Consiglio della Procura svolge le seguenti funzioni:

⁶⁰ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

- a) nomina, valuta, conferisce incarichi e trasferisce i procuratori di tutti i livelli;
 - b) decide sulle misure disciplinari nei confronti dei procuratori di tutti i livelli;
 - c) propone, all'Assemblea parlamentare, i candidati dei futuri Procuratori Generali, stabilita dalla legge;
 - d) approva i codici di comportamento della procura e controlla la loro osservanza;
 - e) propone e amministra il proprio bilancio;
 - g) rende noto alla collettività e all'Assemblea parlamentare sulla situazione del sistema della Procura;
 - h) svolge altre funzioni stabiliti dalla legge.
2. La legge può prevedere l'istituzione di commissioni deliberativi presso l'Alto Consiglio della Procura.

Art. 149 ter ⁶¹

-
1. Il mandato del membro dell'Alto Consiglio della Procura termina per i seguenti motivi:
- a) raggiunge l'età pensionabile;
 - b) termina il mandato quinquennale;
 - c) rassegna le proprie dimissioni;
 - d) viene rimosso dall'incarico come previsto dall'art. 149 quater Costituzione;
 - e) si verificano le condizioni di illeggibilità e di incompatibilità nell'esercizio delle sue funzioni;
 - f) si verifica lo stato di impossibilità per esercitare l'incarico.
2. Il termine del mandato è dichiarato con deliberazione da parte dell'Alto Consiglio della Procura.
3. Quando l'ufficio del procuratore rimane vacante, l'organo che aveva nominato il candidato precedente secondo l'art. 149, nomina un nuovo procuratore, il quale rimane in carica fino al termine del mandato del procuratore allontanato.

⁶¹ Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

4. Il procuratore dell'Alto Consiglio della Procura rimane in carica fino alla nomina del procuratore successivo, salvo i casi previsti dalle lettere c), d), e), f) del comma 1 di questo articolo.

Art. 149 quater ⁶²

1. Il Procuratore Generale e il membro dell'Alto Consiglio della Procura ha responsabilità disciplinare, secondo la legge.

2. Il Procuratore Generale e il membro dell'Alto Consiglio della Procura verrà rimosso dalla Corte Costituzionale qualora:

- a) commette gravi violazioni etico-professionali;
- b) viene condannato con sentenza definitiva per avere commesso un crimine.

3. Il Procuratore Generale e il membro dell'Alto Consiglio della Procura viene sospeso dall'incarico con decisione della Corte Costituzionale qualora:

- a) nei suoi confronti siano prese misure cautelari come la custodia cautelare in carcere o domiciliari per avere commesso un reato;
- b) è imputato per un crimine commesso con dolo;
- c) nei suoi confronti si attiva un procedimento disciplinare, secondo la legge.

Art 149 quinquies ⁶³

L'ufficio del Procuratore Generale o del membro dell'Alto Consiglio della Procura è incompatibile con altra attività statale, politica o privata, oltre l'attività professionali lucrative escluse le attività di docenza come previsto dalla legge.

Art 149 sexies ⁶⁴

62 Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

63 Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

64 Articolo aggiunto dalla legge 22 luglio 2016, n. 76.

1. Il Consiglio Nomine della Giustizia verifica le condizioni della legge e la valutazione dei criteri professionali e morali dei candidati per Alto Ispettore della Giustizia e anche per i candidati per diventare giudici della Corte Costituzionale. Il Consiglio Nomine della Giustizia esamina ed elenca i candidati secondo il merito professionale. L'elenco dei candidati non è obbligatorio esclusi i casi quando non si raggiunge la nomina del candidato.

2. Il Consiglio Nomine della Giustizia si riunisce tutte le volte che è necessario.

3. Il Consiglio Nomine della Giustizia è composto da 9 membri scelti con sorteggio tra i magistrati i quali non sono sottoposti a procedimenti disciplinari. Esercitano le loro funzioni con un mandato di un anno che inizia il 1 gennaio di ogni anno. Il Presidente della Repubblica sceglie con un sorteggio tra le date 1 e 5 dicembre di ogni anno, due giudici della Corte Costituzionale, un giudice dalla Corte Suprema, un procuratore dalla Procura Generale, due giudici e due procuratori dalla Corte di Appello e infine un giudice dalla Corte dei Conti. Se il Presidente della Repubblica non riesce a scegliere entro 5 dicembre, sarà il Presidente dell'Assemblea parlamentare a scegliere loro con sorteggio entro 10 dicembre di ogni anno solare. L'Avvocato del Popolo partecipa come osservatore nella procedura del sorteggio così anche nelle riunioni e nelle attività del Consiglio Nomine della Giustizia.

4. Il Presidente del Consiglio Nomine della Giustizia è membro della Corte Suprema. La Corte Suprema crea le condizioni del lavoro per l'esercizio delle attività del Consiglio Nomine della Giustizia.

5. Altri criteri per il grado di qualifica dei candidati che partecipano al sorteggio sono previsti dalla legge. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Nomine della Giustizia sono regolamentati dalla legge.

PARTE XI

IL REFERENDUM

Art. 150

1. Il popolo, a mezzo di 50.000 cittadini con diritto di voto, ha il diritto al referendum abrogativo, così come di chiedere al Presidente della Repubblica l'indizione di referendum su questioni di particolare importanza.

2. L'Assemblea parlamentare, su proposta di non meno del 1/5 dei deputati oppure su proposta del Consiglio dei Ministri, può deliberare che una questione o un progetto di legge di particolare importanza siano sottoposti al referendum.

3. I principi e le modalità per lo svolgimento del referendum, così come la sua validità sono regolati dalla legge.

Art. 151

1. La legge approvata mediante referendum è promulgata dal Presidente della Repubblica.

2. Le questioni riguardanti l'integrità territoriale della Repubblica d'Albania, la limitazione delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo, il bilancio, le tasse e le imposte statali, la dichiarazione o la revoca dello stato di emergenza, la dichiarazione di guerra o di pace e l'amnistia, non possono essere sottoposti ad alcun referendum.

3. Il referendum sulla medesima questione non può essere ripetuto prima che siano trascorsi tre anni dalla sua effettuazione.

Art. 152

1. La Corte costituzionale entro 60 giorni esamina in via preliminare la costituzionalità delle questioni sottoposte al referendum sulla base dell'articolo 150, commi 1 e 2, dell'articolo 151, commi 2 e 3, e dell'articolo 177, commi 4 e 5.

2. Il merito delle questioni particolari previste nell'articolo 150, commi 1 e 2 non è oggetto di giudizio da parte della Corte costituzionale.

3. La data del referendum è fissata dal Presidente della Repubblica entro 45 giorni dalla proclamazione della decisione favorevole della Corte costituzionale oppure dopo la scadenza del termine entro il quale la Corte costituzionale avrebbe dovuto pronunciarsi. I referendum si svolgono in un solo giorno dell'anno.

PARTE XII

LA COMMISSIONE CENTRALE DELLE ELEZIONI ⁶⁵

⁶⁵ Parte abrogata dall'art. 10 della legge costituzionale 21 aprile 2008, n. 9904. Se ne riportano le precedenti disposizioni (l'art. 154 era già stato oggetto della revisione costituzionale portata dall'art. 2 della legge cost. 13 gennaio 2007, n. 9675, che aveva elevato il numero dei componenti della Commissione centrale da 7 a 9):

“Art. 153

La Commissione centrale delle elezioni è un organo permanente che organizza, vigila, dirige e verifica tutti gli aspetti concernenti le elezioni e i referendum e ne proclama i risultati.

Art 154

1. La Commissione è composta da 9 componenti, i quali sono eletti per un mandato settennale. Quattro componenti sono eletti dall’Assemblea parlamentare, due componenti sono nominati dal Presidente della Repubblica, e gli altri tre componenti sono eletti dall’Alto Consiglio della Giustizia.

2. La composizione della Commissione centrale delle elezioni si rinnova ogni tre anni secondo la procedura stabilita dalla legge.

3. L’appartenenza alla Commissione è incompatibile con altre attività statali e politiche.

4. I soggetti elettorali designano i loro rappresentanti presso la Commissione. Essi non possono votare.

5. Il componente della Commissione beneficia la stessa immunità del componente della Corte Suprema.

6. La Commissione ha un suo bilancio”.

PARTE XIII

LE FINANZE PUBBLICHE

Art. 155

Le tasse, i tributi e le imposte finanziarie nazionali e regionali, l’agevolazione o l’esonero da esse di alcune categorie di contribuenti, così come le modalità della loro riscossione sono stabiliti dalla legge. In questi casi la legge non può avere efficacia retroattiva.

Art. 156

Lo Stato, se è autorizzato dalla legge, può chiedere o garantire prestiti e crediti finanziari.

Art. 157

-
1. Il sistema finanziario è composto dal bilancio dello Stato e dai bilanci regionali.
 2. Il bilancio dello Stato è costituito dalle entrate raccolte dalle tasse, tributi e altre imposte finanziarie, così come da altre entrate legittime. Il bilancio contiene tutte le spese statali.
 3. Gli enti regionali istituiscono e riscuotono le tasse ed altre imposte come stabilito dalla legge.
 4. Gli organi del governo centrale e di quello regionale sono obbligati a rendere pubbliche sia le entrate, sia le spese.

Art. 158

-
1. Il Primo Ministro, a nome del Consiglio dei Ministri, presenta all'Assemblea parlamentare il progetto di legge di bilancio statale durante la sessione autunnale, la quale non può essere chiusa senza approvarlo.
 2. Se il progetto di legge non è approvato entro l'inizio del successivo anno finanziario, il Consiglio dei Ministri ogni mese, fa applicazione di 1/12 del bilancio dell'anno precedente sino all'approvazione del nuovo bilancio.
 3. L'Assemblea parlamentare approva il nuovo bilancio entro i tre mesi dall'ultimo giorno del precedente anno finanziario, salvo i casi di adozione delle misure straordinarie.
 4. Il Consiglio dei Ministri è obbligato a presentare all'Assemblea la relazione riguardante l'attuazione del bilancio e il debito statale dell'anno precedente.
 5. L'Assemblea parlamentare delibera definitivamente dopo aver sentito anche la relazione dell'Alto Controllo dello Stato.

Art. 159

I principi e le modalità di formazione del progetto di bilancio, così come l'attuazione del bilancio sono stabiliti dalla legge.

Art. 160

1. Durante l'anno finanziario, l'Assemblea parlamentare può apportare modifiche al bilancio.
2. Le modifiche al bilancio si effettuano con le modalità previste per la formazione e l'approvazione dello stesso bilancio.
3. Le spese previste da altre leggi non possono essere diminuite fino a quando queste leggi restano in vigore.

Art. 161

1. La Banca Centrale dello Stato è la Banca d'Albania. Essa ha il diritto esclusivo di emissione e circolazione della moneta albanese, di attuazione indipendente della politica monetaria e di mantenimento e di gestione delle riserve di valuta nella Repubblica d'Albania.
2. La Banca d'Albania è diretta da un Consiglio, il quale è presieduto dal Governatore. Il Governatore è eletto dall'Assemblea parlamentare su proposta del Presidente della Repubblica per 7 anni ed è rieleggibile.

PARTE XIV**L'ALTO CONTROLLO DELLO STATO****Art. 162**

1. L'Alto Controllo dello Stato è l'istituzione più alta del controllo economico e finanziario. Esso è soggetto solo alla Costituzione e alle leggi.
2. Il Presidente dell'Alto Controllo dello Stato è eletto ed è revocato dall'Assemblea parlamentare su proposta del Presidente della Repubblica. Egli rimane in carica per 7 anni ed è rieleggibile.

Art. 163

L'Alto Controllo dello Stato controlla:

- a) l'attività economica delle istituzioni statali e delle altre persone giuridiche statali;
- b) l'utilizzo e la cura dei fondi statali, degli organi del potere centrale e di quello regionale;
- c) l'attività economica delle persone giuridiche, nelle quali lo Stato ha più della metà delle partecipazioni o delle azioni, oppure quando i loro debiti, i loro crediti e le loro obbligazioni siano garantiti dallo Stato.

Art. 164

1. L'Alto Controllo dello Stato presenta all'Assemblea parlamentare:
 - a) la relazione sull'attuazione del bilancio dello Stato;
 - b) il parere sulla relazione del Consiglio dei Ministri sulle uscite del precedente anno finanziario prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea parlamentare;
 - c) le informazioni sui risultati dei controlli, tutte le volte che siano richieste dall'Assemblea parlamentare;
2. L'Alto Controllo dello Stato presenta all'Assemblea parlamentare la relazione annuale sulla propria attività.

Art. 165

1. Il Presidente dell'Alto Controllo dello Stato può essere invitato a partecipare e a pronunciarsi nelle riunioni del Consiglio dei Ministri, quando questo tratta questioni riguardanti le sue funzioni.
2. Il Presidente dell'Alto Controllo dello Stato gode della stessa immunità del giudice della Corte Suprema.

PARTE XV

LE FORZE ARMATE

Art. 166

1. I cittadini albanesi hanno il dovere di partecipare alla difesa della Repubblica d'Albania, come previsto dalla legge.

2. Il cittadino che, per motivi di coscienza, non accetti il servizio con le armi per le Forze Armate, ha il dovere di svolgere un altro servizio alternativo, come previsto dalla legge.

Art. 167

1. I militari del servizio attivo non possono essere eletti o nominati nelle altre cariche statali e neanche ad aderire in un partito oppure in un'attività politica.

2. I componenti delle Forze Armate oppure le persone che svolgono il servizio alternativo beneficiano tutti i diritti e le libertà della Costituzione, esclusi i casi quando la legge predisponga diversamente.

Art. 168

1. Le Forze Armate della Repubblica d'Albania sono composte dalle forze terrestri, marittime, aeronautiche.

2. Il Presidente della Repubblica è il Comandante Generale delle Forze Armate.

3. Il Consiglio della Sicurezza Nazionale è organo consigliere del Presidente della Repubblica.

Art. 169

1. Il Presidente della Repubblica, in tempo di pace, dirige le Forze Armate attraverso il Primo Ministro e il ministro della Difesa.

2. Il Presidente della Repubblica, in tempo di guerra, nomina e rimuove il comandante delle Forze Armate su proposta del Primo Ministro.

3. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, nomina e rimuove il Capo di Stato Maggiore, così anche su proposta del ministro della Difesa nomina e rimuove i comandanti delle forze terrestri, marittime e aeronautiche.

4. Le competenze del Presidente della Repubblica come Comandante Generale delle Forze Armate alle dipendenze dagli organi costituzionali sono stabiliti dalla legge.

PARTE XVI

LE MISURE STRAORDINARIE

Art. 170

1. Le misure straordinarie possono essere stabilite in caso di guerra, di stato d'emergenza, di calamità naturale e hanno efficacia per quanto tempo continuano tali situazioni.

2. I principi dell'attività degli organi pubblici e il grado di limitazione delle libertà e dei diritti dell'uomo durante l'esistenza di tali situazioni che richiedono le misure straordinarie, sono determinate dalla legge.

3. La legge deve determinare i principi, le materie e i modi di compensazione delle perdite che derivano come risultato di limitazioni delle libertà e dei diritti durante l'adozione delle misure straordinarie.

4. Gli atti adottati come conseguenza di tali misure straordinarie, devono essere in proporzione al grado di pericolo e devono avere come scopo il ristabilimento il prima possibile delle condizioni per il funzionamento normale dello Stato.

5. Durante lo stato di emergenza, non può essere modificato nessuno di tali atti normativi: la Costituzione, le leggi delle elezioni dell'Assemblea e degli enti regionali, così anche le leggi riguardanti alle misure straordinarie.

6. Durante il periodo dell'applicazione delle misure straordinarie, non si possono svolgere le elezioni regionali, non si può svolgere il referendum, così anche non si può eleggere il Presidente della Repubblica. Le elezioni regionali si possono svolgere soltanto laddove non siano applicate le misure straordinarie.

Art. 171

1. In caso di aggressione armata contro la Repubblica d'Albania, il Presidente della Repubblica su richiesta del Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di guerra.

2. In caso di minaccia esterna oppure quando l'obbligo della difesa collettiva emerge da un accordo internazionale, l'Assemblea, su proposta del Presidente della Repubblica, dichiara lo stato di guerra, determina lo stato di mobilitazione e smobilitazione generale o parziale.

Art. 172

1. Nel caso dell'articolo 171 comma 1, il Presidente della Repubblica presenta all'Assemblea un decreto per lo stato di guerra entro 48 ore dalla sua sottoscrizione, specificando i diritti che saranno delimitati.

2. L'Assemblea esamina immediatamente e delibera con la maggioranza dei tutti i suoi componenti per il decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 173

1. In caso di pericolo dell'ordinamento costituzionale e della sicurezza pubblica, l'Assemblea, su richiesta del Consiglio dei Ministri, può proclamare in una parte o in tutto territorio dello Stato lo stato di emergenza, il quale dura per quanto tempo continua il pericolo e non più di 60 giorni.

2. Con la proclamazione dello stato di emergenza, l'intervento delle Forze Armate si effettua con delibera dell'Assemblea parlamentare e solo quando le forze di Polizia non sono in grado di ristabilire l'ordine.

3. La durata dello stato di emergenza può essere effettuata su consenso dell'Assemblea ogni 30 giorni, per un periodo di non più di 90 giorni.

Art. 174

1. Per salvaguardare o evitare delle conseguenze di una calamità naturale o un incidente tecnologico, il Consiglio dei Ministri può decidere, per un periodo non più di 30 giorni, lo stato di calamità naturale in una parte o in tutto il territorio dello Stato.

2. La durata della calamità naturale può essere fatta solo su consenso dell'Assemblea.

Art. 175

1. Durante lo stato di guerra o lo stato di emergenza non possono essere limitati i diritti e le libertà previste negli articoli: 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 39 comma 1, 41 comma 1-2-3-5, 42, 43, 48, 54, 55.

2. Durante lo stato di calamità naturale possono essere limitate i diritti e le libertà previste negli articoli: 37, 38, 41 comma 4, 49, 51.

3. Gli atti che dichiarano lo stato di guerra, lo stato di emergenza oppure la calamità naturale, devono specificare i diritti e le libertà che vengono limitati secondo i commi 1,2 dell'articolo presente.

Art. 176

Quando l'Assemblea parlamentare non può essere riunita durante lo stato di guerra, il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, ha diritto di emanare atti aventi forza di legge le quali devono essere approvati dall'Assemblea nella sua prima seduta.

PARTE XVII**LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE****Art. 177**

1. L'iniziativa di revisione della Costituzione può essere adottata da non meno di 1/5 dei componenti dell'Assemblea.

2. Nessuna revisione della Costituzione può essere adottata durante il tempo in cui sono determinate le misure straordinarie.

3. Il progetto di legge è approvato da non meno 2/3 dei tutti componenti dell'Assemblea.

4. L'Assemblea può deliberare, su 2/3 dei tutti suoi componenti, che i progetti-emendamenti costituzionali vengano votati con referendum. Il progetto-legge di revisione della Costituzione entra in vigore dopo la ratifica con referendum, il quale viene svolto non più tardi dei 60 giorni della sua approvazione in Assemblea.

5. L'emendamento costituzionale approvato è sottoposto al referendum quando questo lo richiede 1/5 dei tutti i componenti dell'Assemblea.

Il Presidente della Repubblica non può rinviare per riesame la legge approvata dall'Assemblea per la revisione della Costituzione.

6. La legge approvata con referendum è promulgata dal Presidente della Repubblica ed entra in vigore in data prevista in tale legge.

7. La revisione della Costituzione per stessa questione non può essere effettuata prima di essere trascorso un anno dal giorno del rigetto del progetto-legge in Assemblea, e non prima che siano trascorsi tre anni del giorno dal suo rigetto con referendum.

PARTE XVIII

LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 178

1. Le leggi e gli altri atti normativi approvati prima della data di entrata in vigore della presente Costituzione si applicheranno finché non sono abrogati.

2. il Consiglio dei Ministri presenta all'Assemblea i progetti di legge necessari per l'attuazione di questa Costituzione.

Art. 179 ⁶⁶

1. I componenti della Corte Costituzionale continuano la loro attività come componenti della Corte Costituzionale.

2. Il primo componente da sostituire della Corte Costituzionale sarà nominato dal Presidente della Repubblica, il secondo da sostituire sarà nominato dall'Assemblea parlamentare e il terzo da sostituire sarà nominato dalla Corte Suprema. Questo ordine proseguirà per tutte le nomine che si effettueranno dopo l'entrata in vigore di questa legge.

3. Al fine di una giusta ricostituzione inerente alla composizione della Corte Costituzionale, il giudice che sostituirà il giudice che finirà il mandato nel 2017, rimarrà in carica fino al 2025, e il giudice nuovo, che sostituirà il giudice che finirà il mandato nel 2020, rimarrà in carica fino al 2028. Gli altri giudici della Corte Costituzionale sono nominati per tutta la durata del mandato come stabilito dalla legge.

⁶⁶ Articolo così modificato dalla legge 22 luglio 2016, n. 76. Il testo originale recitava: *1. Il mandato degli organi costituzionali che esisteranno con l'entrata in vigore della presente Costituzione cesseranno con i termini previsti secondo la legge nr.7491 in data 29.4.1991" Per le disposizioni principali costituzionali" con le modifiche e le integrazioni riguardanti.*

2. I componenti della Corte di Cassazione proseguono il loro esercizio come componenti della Corte Suprema, secondo il mandato precedente.

3. I componenti dell'Alto Consiglio della Giustizia reclutati tra i procuratori sono sostituiti da nuovi componenti reclutati dalla riunione generale dei giudici.

4. Gli organi del governo locale proseguono all'esercizio fino alla scadenza del loro mandato.

4. I componenti della Corte Suprema continuano ad esercitare le loro funzioni come nel mandato recente. I nuovi componenti che sostituiranno i componenti ai quali finisce il mandato saranno nominati secondo le disposizioni di questa legge.

5. L'Alto Consiglio della Giustizia si costituisce entro 8 mesi dall'entrata in vigore di questa legge. Tre componenti giudici e due componenti non giudici inizialmente verranno nominati per una durata di 3 anni, al fine di riordino parziale di questo organo. I componenti dell'Alto Consiglio della Giustizia terminano il loro mandato dopo il riordino dell'Alto Consiglio della Giustizia, ma non più tardi della nomina di tutti i componenti dell'Alto Consiglio della Giustizia come stabilito dalla legge. Per le prime nomine dei componenti non giudici dell'Alto Consiglio della Giustizia che verranno fatte dopo l'entrata in vigore di questa legge, la selezione dei candidati previsto dall'art. 147 Cost., sarà effettuato dal Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare e dall'Operazione di Monitoraggio Internazionale.

6. L'Alto Consiglio della Procura si riordina entro 8 mesi dall'entrata in vigore di questa legge. Tre componenti procuratori e due componenti non procuratori dell'Alto Consiglio della Procura, inizialmente saranno nominati per una durata di 3 anni al fine di riordino parziale di questo organo. Per le prime nomine dei componenti non procuratori dell'Alto Consiglio della Procura che verranno effettuate dopo l'entrata in vigore di questa legge, la selezione dei candidati previsto dall'art. 149 Cost., sarà effettuato dal Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare e dall'Operazione di Monitoraggio Internazionale.

7. Durante il loro mandato di nove anni i giudici del Collegio d'Appello, ai sensi dell'art. 179-ter, hanno giurisdizione disciplinare nei confronti dei giudici della Corte Costituzionale, dei componenti dell'Alto Consiglio della Giustizia, dei componenti dell'Alto Consiglio della Procura, del Procuratore Generale, e dell'Alto Ispettore della Giustizia. Il Collegio d'Appello esamina le contestazioni contro le decisioni prese dall'Alto Consiglio della Giustizia, dall'Alto Consiglio della Procura e dall'Alto Ispettore della Giustizia per i provvedimenti disciplinari rispettivamente nei confronti degli altri giudici, procuratori e ispettori.

8. La Corte d'Assise di primo grado e la Corte d'Assise d'Appello saranno chiamate e funzioneranno svolgendo le competenze del Tribunale di primo grado e della Corte di Appello entro due mesi dalla costituzione dell'Alto Consiglio della Giustizia, stabilito dalla legge. Il passaggio delle pratiche giudiziarie verrà fatto in conformità della legge. I giudici presso queste Corti saranno trasferiti in altre Corti, soltanto qualora loro stessi e i familiari non diano il consenso per essere sottoposti al controllo periodico del reddito, del conto bancario e di tutte le utenze telefoniche personali, come stabilito dalla legge. I procuratori presso la Procura Speciale saranno nominati entro

due mesi dall'Alto Consiglio della Procura, stabilito dalla legge. Dopo la costituzione dell'Ufficio della Procura Speciale, l'Ufficio del Procuratore della Corte d'Assise sarà soppresso. Il passaggio delle pratiche giudiziarie si effettuerà come stabilito dalla legge.

9. L'Alto Ispettore della Giustizia sarà nominato entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge. Le modalità di funzionamento degli uffici degli ispettori esistenti durante la fase transitoria saranno regolamentate dalla legge.

10. I giudici e i Procuratori che non hanno ancora conseguito il titolo della Scuola di Magistratura rimangono in carica e sono soggetti ad un processo di rivalutazione transitoria di qualifica dei giudici e procuratori previsto dall'art. 179-ter e dell'appendice di questa legge.

11. Il Presidente della Repubblica, entro cinque giorni dall'entrata in vigore di questa legge, nomina sorteggiando i componenti del Consiglio Nomine della Giustizia, previsto dall'art. 149-sexies, comma 3 Cost. Se il Presidente della Repubblica non provvede di nominare i componenti entro cinque giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sarà compito del Presidente dell'Assemblea parlamentare a nominarli, sorteggiandoli entro dieci giorni dall'entrata in vigore di questa legge. I nominati rimangono in carica fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore questa legge. L'Avvocato del Popolo partecipa come incaricato nella procedura del sorteggio, nonché nelle riunioni e nelle attività del Consiglio Nomine della Giustizia. I componenti del Consiglio Nomine della Giustizia sono sottoposti immediatamente alla procedura di rivalutazione transitoria della qualifica per i giudici e per i procuratori ai sensi dell'art. 179-ter di questa legge.

12. Il Presidente della Repubblica continua ad essere Presidente dell'Alto Consiglio della Giustizia fino alla costituzione dell'Alto Consiglio della Giustizia entro otto mesi dall'entrata in vigore di questa legge. Con la costituzione dell'Alto Consiglio della Giustizia, il Presidente nomina i giudici della Corte Suprema, ai sensi dell'art. 136 Cost. Il Presidente della Repubblica nomina, altresì, il primo posto vacante della Corte Costituzionale ai sensi del comma 2, di questo articolo e ai sensi dell'art. 125 Cost.

13. Fino alle elezioni parlamentari, che saranno effettuare dopo l'entrata in vigore di questa legge e non oltre la data del 1.9.2017, la nomina dell'Alto Ispettore della Giustizia e del Procuratore Generale verrà effettuato con la maggioranza di 2/3 dei tutti membri dell'Assemblea parlamentare. Le altre nomine verranno effettuate con 3/5 dei tutti membri dell'Assemblea parlamentare.

Art. 179 bis ⁶⁷

1. La durata del mandato dei funzionari eletti o nominati degli organi costituzionali e di quelli costituiti dalla legge, in vigore prima di questa legge, termina oppure è invalido qualora si constata che l'eletto o il nominato fa parte nella categoria dei soggetti che sono stati esclusi dal diritto di voto ai sensi dell'art. 6-bis e art. 45 comma 3, Cost.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, l'Assemblea parlamentare in conformità della procedura prevista dall'art. 81 comma 2, Cost., approva la legge che prestabilisce le condizioni e le modalità per garantire l'integrità degli organi eletti, nominati oppure che rappresentano la funzione pubblica.

Art. 179 ter ⁶⁸

1. Il sistema di rivalutazione è costituito per garantire il funzionamento dello Stato di diritto, l'indipendenza del sistema giudiziario, nonché riportare la fiducia del cittadino nelle istituzioni pubbliche.

2. La rivalutazione si farà basandosi sui principi del giusto processo nonché garantendo il rispetto dei diritti fondamentali del soggetto di valutazione.

3. Tutti i giudici, compresi quelli della Corte Costituzionale, della Corte Suprema, di tutti i procuratori, del Procuratore Generale, del Capo Ispettore e di tutti gli altri ispettori presso l'Alto Consiglio della Giustizia, sono sottoposti alla rivalutazione ex officio.

4. Tutti i Consiglieri giuridici presso la Corte Costituzionale, la Corte Suprema, gli assistenti giuridici presso le Corti dei Conti, gli assistenti giuridici presso il Procuratore Generale saranno rivalutati d'ufficio. Al processo di rivalutazione sono sottoposti su istanza e se completano i criteri previsti dalla legge anche gli ex giudici, ex procuratori, ex consiglieri giuridici della Corte Costituzionale, i quali hanno esercitato le predette funzioni almeno 3 anni.

5. La rivalutazione si attua dalla Commissione Indipendente di Qualifica, mentre le eventuali contestazioni da parte dei soggetti rivalutati o del Commissario pubblico sono esaminate dal

⁶⁷ Articolo così aggiunto con legge n. 137 del 17.12.2015

⁶⁸ Articolo così aggiunto con legge n. 76 del 22.07.2016

Collegio di Appello presso la Corte Costituzionale. Durante la fase transitoria di 9 anni, la Corte Costituzionale funzionerà con due collegi.

6. La Commissione e il Collegio di Appello sono indipendenti e imparziali.

7. Qualora il processo di rivalutazione non ha buon esito, costituisce causa di immediata rimozione dall'incarico, a differenza delle cause previste dalla Costituzione. I giudici e i procuratori, compresi coloro che sono stati delegati in altre mansioni, ex giudici o ex procuratori i quali risultano idonei alla rivalutazione rimangono in carica oppure sono nominati giudici e procuratori. Gli altri soggetti, i quali risultano idonei alla rivalutazione, sono nominati giudici o procuratori come stabilito dalla legge.

8. La durata del mandato dei componenti della Commissione Indipendente di Qualifica e del Commissario Pubblico è di cinque anni, mentre la durata del mandato dei giudici di Collegio di Appello è di nove anni. Dopo lo scorporo della Commissione, le questioni non ancora concluse di rivalutazione, saranno esaminate dall'Alto Consiglio della Giustizia, stabilito dalla legge. Le questioni non ancora concluse di rivalutazione dei procuratori saranno esaminate dall'Alto Consiglio della Procura, come stabilito dalla legge. Dopo lo scorporo dei Commissari pubblici, le loro competenze saranno esercitate dal dirigente della Procura Speciale. Le contestazioni contro le decisioni della Commissione ancora non concluse saranno esaminate dalla Corte Costituzionale.

9. L'Assemblea parlamentare deciderà di abrogare questa appendice qualora l'ultima decisione dovesse essere definitiva e anche in base al rapporto presentato dal Presidente della Corte di Appello sulla situazione delle questioni non ancora concluse, oppure quando termina la durata del mandato del Collegio Speciale di Qualifica.

10. Le condizioni e le modalità di rivalutazione sono regolamentate e previste da questa appendice e dalla legge.

Art. 180

1. Gli accordi internazionali ratificati dalla Repubblica d'Albania prima della entrata in vigore di tale Costituzione sono considerati ratificati secondo tale Costituzione.

2. Il Consiglio dei Ministri presenta alla Corte Costituzionale gli accordi internazionali, i quali contengono le disposizioni che sono in contrasto con la presente Costituzione.

Art. 181

1. L'Assemblea, entro due e fino a tre anni dalla entrata in vigore della presente Costituzione, emana leggi sulla regolamentazione giusta delle diverse questioni riguardanti all'espropriazione e le confische effettuate prima dell'approvazione di tale Costituzione, seguendo i criteri dell'articolo 41.

2. Le leggi e gli altri atti normativi approvati prima dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione riguardanti all'espropriazione e alle confische, si applicheranno quando non sono in contrasto con essa.

Art. 182

La legge nr.7491 in data 29.4.1991 "per le disposizioni principali costituzionali", così come le altre leggi costituzionali vengono abrogati il giorno dell'entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 183

Questa Costituzione entra in vigore con la promulgazione del Presidente della Repubblica.

Approvata con Legge n. 8417 del 21.10.1998 dall'Assemblea parlamentare

Approvata con referendum in data 22.11.1998

Promulgata con decreto nr. 2260 del 28.11.1998 del Presidente della Repubblica Rexhep Mejdani.

Le disposizioni transitorie previste della legge cost. 13 gennaio 2007, n. 9675

1. La durata del mandato di 4 anni, prestabilito nel comma 1 di presente articolo, si applica per la prima volta per i consigli e i sindaci dei comuni e municipi i quali saranno eletti nelle prime elezioni dopo l'entrata in vigore di tale legge.

2. La durata di uno dei mandati per i due componenti della Commissione Elettorale Centrale eletti in base all'art. 2 di questa legge, scade il 31 marzo 2010, mentre la durata dell'altro mandato scade il 30 marzo 2013. L'Assemblea parlamentare stabilisce su sorteggio quali dei due mandati dovrà terminare il 31 marzo 2010. Le modalità del sorteggio sono stabilite dal Consiglio per il regolamento, per i mandati, per l'immunità dell'Assemblea parlamentare albanese"

Appendice

Rivalutazione transitoria dei giudici e dei procuratori

Art. A

Le limitazioni dei diritti previsti dalla Costituzione

1. Al fine di effettuare la procedura di rivalutazione, l'applicazione di alcuni articoli di questa Costituzione, in particolar modo gli articoli relativi ai diritti alla tutela della vita privata nonché gli articoli 36 e 37, le disposizioni relative all'onere di prova, gli articoli 128, 131 lettera f), 135, 138, 140, 145 comma 1, 147-bis comma 1, lett. B, 149-bis comma 1, lett. b, sono limitati parzialmente dall'art. 17 Cost.

2. I soggetti che superano con esito positivo la rivalutazione, secondo le disposizioni della presente appendice, sono sottoposti al regime di rendicontazione permanente, secondo le regole generali previste dalla Costituzione e dalla legge.

Art. B

L'Operazione di Monitoraggio Internazionale

1. L'Operazione di Monitoraggio Internazionale sosterrà il processo di rivalutazione monitorando e supervisionando l'intero *iter*. Questa operazione coinvolge partner nel processo di integrazione europea e cooperazione euro-atlantica ed è guidata dalla Commissione europea.

2. L'Operazione di Monitoraggio Internazionale esercita i suoi compiti sulla base degli accordi internazionali. L'Operazione di Monitoraggio Internazionale nomina osservatori internazionali previa notifica al Consiglio dei ministri.

Gli osservatori sono nominati tra giudici e procuratori con esperienza professionale di non meno di quindici anni nel sistema giudiziario dei rispettivi paesi. L'Operazione di Monitoraggio Internazionale interrompe la durata del mandato dell'osservatore qualora si verificano gravi violazioni.

3. L'osservatore internazionale esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte all'Assemblea parlamentare in merito alla qualificazione e la selezione dei candidati alla carica di Membro della Commissione, Giudice della Commissione d'Appello e Commissario Pubblico;

b) presenta rilievi e pareri su questioni esaminate dalla Commissione e dal Collegio d'Appello e contribuisce al controllo della figura di cui all'articolo "F". In relazione a tali rilievi, l'osservatore internazionale può richiedere che la Commissione o la Corte d'Appello esamini prove o presenti prove ottenute da organi statali, entità straniere o soggetti privati, come previsto dalla legge;

c) raccomanda per iscritto ai commissari pubblici di sporgere denuncia. Nel caso in cui il Pubblico Commissario non dia seguito alle raccomandazioni, predispone una relazione scritta motivando il rifiuto.

d) hanno diritto di ricevere immediatamente tutte le informazioni richieste, dati personali e documentazione necessaria al fine di monitorare la procedura di rivalutazione a tutti i livelli e fasi.

Articolo C

Le disposizioni generali per la Commissione e il Collegio Speciale di Appello

1. La Commissione Indipendente di Qualificazione è composta da quattro giurie permanenti di tre membri ciascuna.

2. Due Commissari Pubblici rappresentano l'interesse pubblico e possono presentare ricorso contro la decisione della Commissione.

3. Alla Commissione e al Collegio Speciale di Appello, sulla base dei principi di responsabilità, integrità e trasparenza, è demandata la creazione di un sistema giudiziario e d'un corpo di magistratura indipendente, professionale ed esente da corruzione. Durante l'esercizio del loro mandato, i membri della Commissione e i Commissari Pubblici godono della stessa immunità del

giudice di Corte Suprema. I giudici del Collegio di Appello godono della stessa immunità del giudice della Corte Costituzionale e il loro mandato non è limitato dall'età, salvo diversa disposizione di legge.

4. I membri della Commissione, i giudici del Collegio Speciale di Appello, i Commissari Pubblici nonché tutti gli altri funzionari di queste istituzioni controfirmano una dichiarazione scritta, a norma di legge, per autorizzare la revisione annuale dei loro beni, il monitoraggio sistematico dei conti e delle transazioni finanziarie nonché speciali restrizioni al diritto alla segretezza delle comunicazioni durante l'intera durata del loro mandato. Le dichiarazioni concernenti l'entità del loro patrimonio sono rese pubbliche.

5. I membri della Commissione e i giudici del Collegio Speciale di Appello devono aver conseguito il titolo dottore in legge e con non meno di quindici anni di esperienza lavorativa in qualità di giudice, procuratore, docente universitario, avvocato, notaio, giurista di alto livello nella pubblica amministrazione oppure in altre professioni inerenti alle leggi e al sistema giudiziario. I candidati aspiranti alla carica di membro di Commissione e giudice di Collegio di Appello non possono avere esercitato le funzioni di giudice, procuratore o consigliere/assistente giuridico negli ultimi due anni prima della loro candidatura. I candidati non devono avere svolto funzioni politiche nella pubblica amministrazione né aver ricoperto cariche dirigenziali in un partito politico nei dieci anni precedenti della loro candidatura.

6. Il Presidente della Repubblica di Albania dispone una procedura aperta e trasparente per l'assegnazione della carica di membro della Commissione di Qualifica Indipendente, giudice del Collegio Speciale di Appello e Commissario Pubblico. I candidati presentano al Presidente le domande e tutte le dichiarazioni allegate previste dalla legge. Entro sette giorni dal completamento dell'iter di candidatura, il Presidente stila un elenco di candidati che soddisfano i criteri formali rispetto a ciascuna posizione e un'altra lista con i candidati ritenuti non idonei in quanto non in possesso dei requisiti richiesti. L'Operazione di Monitoraggio Internazionale esamina questa procedura. Qualora il Presidente non dovesse concludere la procedura entro 45 giorni dalla data in vigore della presente appendice, questa competenza passerà all'Avvocato del Popolo.

7. Una Commissione composta da almeno tre rappresentanti dell'Operazione di Monitoraggio Internazionale valuta i candidati secondo quanto previsto dalla legge. Non oltre i quattordici giorni dalla presentazione delle due liste da parte del Presidente, la Commissione trasmette le proprie raccomandazioni al Presidente stesso, il quale, a sua volta, le presenta all'Assemblea parlamentare. Qualora il Presidente non dovesse esercitare questa funzione, la competenza passerà all'Avvocato del Popolo.

8. Entro tre giorni dalla ricezione degli elenchi di idonei e non idonei nonché della lista dei candidati raccomandati da parte dell'Operazione di Monitoraggio Internazionale, l'Assemblea parlamentare istituisce una Commissione *ad hoc* composta da sei membri suddivisi in parti uguali tra maggioranza parlamentare e minoranza. La Commissione, con almeno quattro voti, può determinare il passaggio di un candidato dalla lista di coloro che non soddisfano i criteri formali a quella degli idonei. La Commissione, con almeno cinque voti, può determinare il passaggio di un candidato dall'elenco di nominativi raccomandati dall'Operazione di Monitoraggio Internazionale alla lista dei candidati ammessi alla votazione. Entro dieci giorni dalla propria costituzione, la Commissione di selezione *ad hoc* trasmette la lista dei candidati ammessi alla votazione per ciascuna carica. Le altre due liste non sono inviate al voto.

9. L'Assemblea parlamentare costituisce, entro dieci giorni, due Commissioni *ad hoc* prescelti, membri divisi in maniera uguale tra la maggioranza e minoranza parlamentare, dove una Commissione è composta da 12 membri e l'altra 6 membri.

10. Entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione *ad hoc*, ciascuno membro della Commissione di dodici membri nomina un candidato commissario dalla lista dei candidati ammessi al voto senza dibattito, mediante scrutinio elettronico segreto nel quale ciascun membro della Commissione esprime la preferenza per un solo candidato. La commissione, attraverso una votazione a maggioranza relativa, seleziona quindi due candidati dalla lista dei nominativi ammessi al voto per i Commissari Pubblici. In caso di parità, i vincitori saranno estratti a sorte. Vengono individuati due supplenti per ciascuna carica con le stesse modalità previste per il Commissario Pubblico.

11. Entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione *ad hoc*, ciascuno dei sei membri della Commissione seleziona dalla lista dei candidati ammessi al voto un candidato giudice per il Collegio Speciale di Appello, senza dibattito, attraverso scrutinio elettronico segreto nel quale ciascun membro della Commissione esprime la preferenza per un solo candidato. La commissione seleziona quindi il settimo giudice tra i restanti nominativi presenti nella lista dei candidati ammessi al voto, attraverso un semplice ballottaggio in cui viene prescelto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, il vincitore viene estratto a sorte. Due candidati sostitutivi per ciascun incarico saranno scelti con la stessa procedura descritta per la selezione del settimo giudice.

12. I nominativi dei candidati selezionati da parte delle due commissioni giudicatrici *ad hoc* sono riassunti in un'unica lista e trasmessi al Presidente dell'Assemblea. Entro dieci giorni l'Assemblea approva la lista nella sua forma integrale con i tre quinti dei voti di tutti i componenti. Nel caso in

cui l'Assemblea non approvi la lista dei candidati nella sua forma integrale, il Presidente dell'Assemblea la restituisce alle commissioni *ad hoc* per ripetere la procedura di selezione e inviare una seconda lista entro dieci giorni. L'Assemblea, entro dieci giorni, può rigettare la lista dei candidati con una maggioranza di due terzi dei componenti. Nel caso in cui la lista non venga respinta, i candidati prescelti si considerano eletti. La procedura è regolata nel suo dettaglio dalla legge.

13. Il membro della Commissione Indipendente di Qualificazione, il giudice del Collegio Speciale di Appello e i Commissari Pubblici esercitano le loro funzioni a tempo pieno e sono incompatibili con altri incarichi durante il periodo del loro mandato.

14. La Commissione, il Collegio di Appello e i Commissari Pubblici dispongono di bilancio, amministrazione e strutture sufficienti per svolgere le loro funzioni nonché per esercitare le funzioni di osservatori internazionali, secondo quanto stabilito dalla legge.

15. Le lingue ufficiali della Commissione, del Collegio di Appello e dei Commissari Pubblici sono l'albanese e l'inglese. Entrambi gli organi si avvalgono di interpreti a questo scopo.

16. Competenze disciplinari spettano al membro della Commissione, al giudice della Commissione d'Appello e al Commissario Pubblico. I casi di violazione disciplinare sono esaminati dal Collegio di Appello, a norma di legge.

17. Al membro della Commissione, al giudice del Collegio di Appello, al Commissario Pubblico, agli osservatori internazionali, ai dipendenti dell'amministrazione e ai loro familiari è garantito il più alto livello di protezione, secondo quanto previsto dalla legge.

Articolo D

La Rivalutazione

1. La rivalutazione concerne il controllo dei redditi, dell'immagine e delle competenze professionali della persona che copre l'incarico ai sensi degli articoli E, F, G di questa Appendice e della legge.

2. La Commissione e il Collegio di Speciale Appello pubblicano le loro decisioni nonché ogni altra informazione necessaria ricevuta dal pubblico. Tali organismi considerano le informazioni provenienti dal pubblico nel rispetto del principio di proporzionalità tra privacy e necessità dell'indagine, garantendo il principio del giusto processo.

3. Le Istituzioni statali della Repubblica di Albania collaborano con la Commissione e il Collegio Speciale di Appello mettendo a loro disposizione le informazioni richieste, nonché garantendo accesso diretto ai dati. Possono inoltre esprimere pareri o fare proposte concrete, a norma di legge.

4. La Commissione o il Collegio Speciale di Appello, secondo il caso, tramite il loro personale, il Commissario Pubblico oppure l'Osservatore Internazionale, esamina le dichiarazioni del soggetto che si sta rivalutando, intervista le persone citate nella dichiarazione o altre persone e collabora con varie istituzioni statali o straniere per confermare la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni. La Commissione, il Collegio e gli Osservatori internazionali possono accedere direttamente a tutte le banche dati governative, ad eccezione di quelle classificate come "segreto di Stato", compresi i file personali del rivalutatore, i dati statistici, i file selezionati per la rivalutazione, le autovalutazioni, i pareri dei superiori, i dati sulla formazione e le denunce nei confronti dei rivalutatori, gli esiti degli accertamenti delle denunce, le decisioni sull'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei rivalutatori, i dati sui beni dei rivalutati, conti correnti bancari, dati fiscali, dati sui veicoli, dati sull'ingresso-uscita alla frontiera, nonché ogni altro documento utile. La Commissione o il Collegio possono ordinare a persone fisiche e società di testimoniare o deporre a norma di legge.

5. L'onere di prova spetta al soggetto di valutazione solo per quanto concerne questa particolare procedura, escludendo ogni altra procedura, in particolare la procedura penale.

Articolo E

La valutazione dei redditi

1. I soggetti di rivalutazione sono sottoposti alla dichiarazione e al controllo dei propri beni, al fine di identificare coloro che possiedono o utilizzano beni maggiori di quelli legalmente giustificati, o coloro che non hanno dichiarato in modo accurato e completo i beni patrimoniali inerenti a loro e ai familiari.

2. il soggetto di rivalutazione rilascia una nuova e dettagliata dichiarazione inerente ai redditi ai sensi di legge. L'Alto Ispettorato di Controllo dei Redditi e di Conflitto di Interesse verifica la dichiarazione dei beni e presenta alla Commissione una relazione sulla legalità dei beni, sull'accuratezza e sulla completezza della dichiarazione, a norma di legge.

3. Il soggetto di rivalutazione è tenuto a comprovare in modo convincente la legittima provenienza dei beni e del reddito. Si considerano beni legittimi ai fini della presente legge i redditi dichiarati e per i quali sono stati pagati i debiti tributari. Altri elementi della proprietà legale sono definiti dalla legge.

4. Se il soggetto della rivalutazione ha un patrimonio superiore al doppio del patrimonio legale, si presume colpevole della violazione disciplinare, salvo che presenti elementi comprovanti il contrario.

5. Se il soggetto di rivalutazione non rilascia detta dichiarazione patrimoniale nei tempi previsti dalla legge, sarà rimosso dall'incarico. Se il soggetto di valutazione cerca di occultare o presentare indebitamente i beni di cui sia in possesso o del cui utilizzo benefici, si applica il principio della presunzione a favore del provvedimento disciplinare del licenziamento e il soggetto ha l'obbligo di provare il contrario.

Articolo F

La verifica della figura

1. I soggetti di rivalutazione presentano una dichiarazione relativamente ai propri redditi e si sottopongono alla verifica di quanto in essa indicato, al fine di individuare coloro che intrattengano contatti impropri con soggetti coinvolti nella criminalità organizzata. Il controllo dell'immagine, relativamente alla connivenza con persone coinvolte nella criminalità organizzata, si basa sulla dichiarazione resa e su altre prove, comprese le decisioni dei tribunali albanesi o stranieri.

2. I soggetti di rivalutazione compilano e rilasciano alla Commissione una dichiarazione dettagliata concernente gli incarichi ricoperti nel periodo ricompreso tra il 1.1.2012 e la data della dichiarazione, come previsto dalla legge. La dichiarazione può essere utilizzata come prova soltanto per questa procedura e in nessun caso in un processo penale.

3. Se il soggetto della rivalutazione ha contatti impropri con soggetti coinvolti nella criminalità organizzata, si applica la presunzione a favore del provvedimento disciplinare del licenziamento e il soggetto ha l'obbligo di provare il contrario.

4. Se il soggetto di valutazione non rilascia la dichiarazione relativa ai propri redditi nei tempi previsti dalla legge, verrà rimosso dall'incarico. Se il soggetto della rivalutazione cerca di rendere dichiarazioni inesatte, o di nascondere i contatti con soggetti coinvolti nella criminalità organizzata, si applica la presunzione a favore del provvedimento disciplinare del licenziamento e il soggetto ha l'obbligo di dimostrare il contrario.

Articolo G

La valutazione delle capacità professionali

1. I soggetti della rivalutazione sono sottoposti a un riesame delle capacità professionali, al fine di individuare coloro che non sono qualificati per svolgere la loro funzione e coloro che presentano carenze professionali che possono essere corrette attraverso la formazione.

2. L'accertamento delle competenze è effettuato con l'assistenza dei funzionari che esercitano il dovere di valutazione etica e professionale dei giudici o dei procuratori nel momento in cui viene effettuata la rivalutazione. La valutazione delle competenze per giudici, consulenti giuridici o assistenti giuridici include la capacità di giudicare, le capacità organizzative, l'etica e l'impegno per i valori giudiziari, le qualità personali e l'impegno professionale, sulla base degli standard previsti dalla legge. La valutazione delle capacità per i procuratori include la capacità di indagare e perseguire, le capacità organizzative, l'etica e l'impegno per i valori professionali, nonché le qualità personali basate sugli standard stabiliti dalla legge. La valutazione attitudinale per i consulenti o gli assistenti giuridici prevede l'esame presso la Scuola della Magistratura. La valutazione delle competenze non si estende alle questioni in esame.

3. Qualora risultasse che il soggetto sottoposto a rivalutazione, abbia conoscenze, capacità, giudizio, comportamenti superficiali, oppure un *modus operandi* non in accordo con il ruolo ricoperto, questo verrebbe considerato una mancanza professionale con la conseguente applicazione di un provvedimento disciplinare di sospensione connesso all'obbligo di frequentare un programma di formazione, con onere della prova contraria posto a carico del soggetto.

4. Qualora risultasse che il soggetto sottoposto alla rivalutazione, abbia conoscenze, capacità, giudizio, comportamenti inadeguati, oppure un *modus operandi* non in accordo con il ruolo ricoperto, e la carenza rilevata venisse giudicata non correggibile entro un anno di programma formativo, verrebbe applicato il provvedimento di rimozione, con onere della prova contraria posto a carico del soggetto.

5. Qualora il soggetto sottoposto alla rivalutazione, abbia messo in atto azioni per ostacolare o complicare la sua valutazione oppure risulti in possesso di conoscenze, capacità di giudizio e attitudini non adeguate al ruolo, o si ispiri a un modello di lavoro a tal punto improprio da mettere a rischio o violare i diritti dei cittadini egli sarà ritenuto inidoneo all'esercizio della funzione. In tal caso verrebbe applicato il provvedimento di rimozione, con onere della prova contraria posto a carico del soggetto.

Articolo H

Provvedimenti disciplinari

1. La Commissione o il Collegio Speciale di Appello, al termine dell'esame del caso, decide le sanzioni disciplinari, la sospensione dall'incarico del soggetto sottoposto alla rivalutazione per il periodo di un anno, accompagnata dall'obbligo di formazione oppure la sua destituzione. In ogni caso la decisione resa è motivata.

2. La decisione che dispone la sospensione dal servizio, accompagnata dall'obbligo di formazione, identifica le mancanze professionali. Durante il periodo di sospensione, al soggetto sottoposto alla rivalutazione viene riconosciuta una retribuzione pari al 75% della stessa. Al soggetto rivalutato viene ordinato di frequentare un percorso formativo di un anno presso la Scuola della Magistratura, volto a colmare le lacune rilevate. Alla fine del programma le sue capacità saranno valutate da uno specifico test. Questa procedura è supervisionata dall'Operazione di Monitoraggio Internazionale. Il soggetto sottoposto alla rivalutazione che non abbia superato il test sarà rimosso dal suo incarico da parte della Commissione.

3. In ogni caso, la rimozione di un giudice o procuratore non è motivo per il riesame delle cause da lui giudicate o indagate, salvo che sussistano motivi tali da giustificare la richiesta di revisione, secondo quanto stabilito dalla legge procedurale.

Articolo I

Il Collegio Speciale di Appello

1. Il Collegio Speciale d'Appello è composto da sette giudici ed è l'unico organo giurisdizionale autorizzato ad esaminare i ricorsi contro le decisioni della Commissione, ai sensi della presente Appendice e della legge. Il Collegio delibera in corti giudiziarie formate da cinque membri ciascuno.

2. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate, dinanzi a questo Collegio, dal soggetto del riesame e dal Commissario Pubblico, come previsto dalla legge, escluse le decisioni previste dall'articolo H comma 2, di questa Appendice.

3. Il Collegio può richiedere la raccolta di fatti o prove, nonché correggere ogni errore procedurale commesso dalla Commissione, tenuto conto dei diritti fondamentali del soggetto sottoposto alla rivalutazione. Il Collegio decide sulla questione e non può rinviarla alla Commissione per un riesame. La giurisdizione costituzionale non consente di mettere in discussione i principi di costituzionalità, sui quali si fonda il processo di rivalutazione e come tale si fonda sui criteri prestabiliti in questa legge.

4. L'osservatore internazionale presso la Commissione d'appello gode degli stessi diritti dell'osservatore internazionale dinanzi alla Commissione.

5. Durante la fase di riesame, al soggetto sottoposto alla rivalutazione che abbia impugnato il provvedimento a lui avverso, verrà riconosciuta la prevista retribuzione ridotta al 75%. Se il Collegio dovesse accogliere il suo ricorso, revocando la decisione della Commissione, la quota mancante del 25 per cento sarà corrisposta al soggetto per l'intero periodo di sospensione dall'incarico. La decisione definitiva che dispone la rimozione dall'incarico, entra in vigore immediatamente.

6. Nel proporre ricorso contro il provvedimento di rimozione, il soggetto sottoposto alla rivalutazione è sospeso dall'incarico fino alla decisione del Collegio.

7. Il Collegio conferma, modifica o annulla la decisione della Commissione, con decisione scritta motivata. Nei casi di ricorso del Commissario Pubblico, il Collegio non può irrogare una sanzione disciplinare più severa senza concedere al soggetto sottoposto a rivalutazione un tempo adeguato a preparare la sua difesa ed essere ascoltato in udienza.

8. I soggetti sottoposti a rivalutazione possono presentare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Articolo J

Le dimissioni

1. Il soggetto sottoposto alla rivalutazione può dare le proprie dimissioni e in tal caso la procedura di rivalutazione sarà interrotta.

2. Il soggetto sottoposto alla rivalutazione che rassegni le proprie dimissioni ai sensi della presente disposizione, non può essere nominato giudice o procuratore di ogni livello, membro dell'Alto Consiglio della Giustizia, membro dell'Alto Consiglio della Procura, Alto Ispettore della Giustizia o Procuratore Generale, per un periodo di quindici anni.